



RUP

Ing. Michele Maddalo

BIM MANAGER

Arch. Federica Solari

NUOVO OSPEDALE GALLIERA

VARIANTE 1

PRIMO LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

**Responsabile di Progetto**

arch. Giuseppe Cacoza

**Direttore Tecnico e Project Control**

ing. Paolo Muratori

Project Delivery Manager

ing. Barbara Frascari

Project Information Manager

arch. Stefano Carera

**Progetto architettonico**

arch. Gianfranco Tedeschi

arch. Roberto Burlando

ing. arch. Micaela Goldoni

arch. Margherita Carabillò

ing. Barbara Frascari

arch. Claudia Romero

arch. Giovannino Carota

arch. Stefano Maffei

**Studio di inserimento urbanistico e paesaggistica**

arch. Lorenzo Felicioni

Progetto aree esterne

arch. Franca Francescucci

Progetto idraulico

ing. Giacomo Festa

Geotecnica, infrastrutture e reti

ing. Monica Veninata

Progetto strutturale

ing. Fabio Camorani

ing. Luciano Gasparini

ing. Marco Righi

Progetto Impianti idro-sanitari e gas

ing. Cesare Taddia

Progetto impianti elettrici

ing. Stefano Bonfante

Progetto impianti meccanici

ing. Roberto Taddia

Aspetti energetici

ing. Marcello Gusso

Progetto BMS

ing. Marco Balestrazzi

Sostenibilità ambientale

ing. Ferdinando Sarno

Acustica

ing. Luca Giordo

ing. Matteo Contessa

Geologia

dott. Pietro Accolti Gil

Progetto antincendio**Coord. Sicurezza**

ing. Fabio Inzani

ELABORATO

ELABORATI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Progetto	Originatore	Volume/ Sistema	Livello	Tipo file	Ruolo/ Disciplina	Stato prog.	Tipo doc.	Progr.
12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- Z	- D	SC	002

Cartella	File name	Codice Progetto	Scala	Formato
01	ALL 11 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DSC002_Capitolato speciale_Parte amministrativa_gt_2021-03-14-1.doc	4908	-	A4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIF.	APPR.
------	-------------	------	---------	--------	-------

A termini di legge tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dell'Ente

Task Information Managers

ing. Marco Magnani
ing. Federica Ciarallo
arch. Sanaz Davardoust
p.i. Ottavio Sica
ing. Antonio Raia
arch. Simone Casa
arch. Lorenzo Felicioni

Collaboratori Progetto Architettonico

arch. Alberto Secci
arch. Giacomo Provesi
arch. Savina Leggieri
ing. Federico Luccarini
ing. Marco Bazzani
dott. ing. Marco Corvino
arch. Lucia Panizza
arch. Lucia Mazza
arch. Serena Cambiaggio
arch. Clara Baldini
arch. Martina Delfino
arch. Andrea Abrate

Collaboratori Studio di Inserimento Urbanistico e Paesaggistica

dott. agr. Fabio Palazzo

Collaboratori Progetto Aree Esterne

ing. Marta Luzi
arch. Lorenzo Felicioni
arch. Marco Isernia
arch. Flavia Pescatori

Collaboratori Progetto Idraulico

ing. Claudia Ferrigno

Collaboratori Geotecnica, Infrastrutture e Reti

ing. Paolo Orlandini

Collaboratori Progetto Strutturale

ing. arch. Corrado Giacobazzi
ing. Stefano Tronconi
ing. Massimo Palermo
ing. Francesco Romolini
ing. Tessa Riconda
Giuliana Bellei
Giovanni Gamberini

Collaboratori Progetto Impianti Idrico-Sanitari e Gas

ing. Sonia Colasante
ing. Manuel Michele Scarpulla
ing. Raimondo Boni
ing. Matteo Ialungo
arch. Gaia Cecca

Collaboratori Progetto Impianti Elettrici

p.i. Emanuele Nalbone
arch. Simone Casa
ing. Benedetta Antonicoli
arch. Federica Lepore

arch. Raffaella Nappo

p.i. Luca Sandrin
ing. Alessandro Ricca
ing. Camilla Buttarelli
arch. Valeria De Notti

Collaboratori Progetto**Impianti Meccanici**

ing. Luca Berardi
ing. Sonia Colasante
ing. Raimondo Boni
ing. Matteo Ialungo
arch. Gaia Cecca

Collaboratori Progetto Antincendio

arch. Simone Casa
arch. Federica Lepore

Collaboratori Coord. Sicurezza

ing. Luca Giordo
ing. Gabriele Lumia

Sommario

SOMMARIO	3
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	7
Art. 2. Situazione autorizzativa e disponibilità delle aree	9
Art. 3. Progettazione ed altri servizi correlati	10
Art. 4. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	10
Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto	13
Art. 6. Categorie dei lavori	14
Art. 7. Categorie di lavorazioni omogenee e categorie contabili	18
Art. 8. Affidamento dell'appalto a Contraente Generale	22
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	26
Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	26
Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto	26
Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	29
Art. 12. Modifiche dell'operatore economico Contraente Generale	29
Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere – Dotazione dell'impresa	30
Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	31
Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini	32
CAPO 3. GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI	33
Art. 16. Garanzia provvisoria	33
Art. 17. Riduzione delle garanzie	33
Art. 18. Garanzie	33
Art. 19. Obblighi assicurativi a carico del Contraente Generale	35
CAPO 4. DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITA' TECNICHE	38
Art. 20. Redazione del Progetto Esecutivo e delle attività tecniche necessarie all'esecuzione	38

Art. 21. Contenuti del Progetto Esecutivo	42
Art. 22. Formato dei documenti e trasmissione	44
Art. 23. Firma degli Elaborati	44
Art. 24. Riservatezza	44
Art. 25. Proprietà e disponibilità degli elaborati del progetto esecutivo.	45
Art. 26. Termini per la progettazione esecutiva e le attività tecniche	45
Art. 27. Ritardo nella progettazione esecutiva	45
Art. 28. Mancata approvazione del progetto esecutivo	46
Art. 29. Pagamento dell'importo relativo alla progettazione esecutiva e delle attività tecniche	47
 CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE	 48
Art. 30. Consegna e inizio dei lavori	48
Art. 31. Termini per l'ultimazione dei lavori	49
Art. 32. Proroghe e differimenti	49
Art. 33. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	49
Art. 34. Sospensioni ordinate dal R.U.P.	50
Art. 35. Penali in caso di ritardo	51
Art. 36. Programma esecutivo dei lavori a cura del Contraente Generale	52
Art. 37. Inderogabilità dei termini di esecuzione	53
Art. 38. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	54
 CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	 55
Art. 39. Contabilizzazione bimestrale.	55
40. Lavori a corpo ed a misura	56
Art. 41. Contabilità di eventuali lavori a misura	59
Art. 42. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	59
 CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA	 60
Art. 43. Tempi e modi di pagamento del prezzo	60
Art. 44. Anticipazione	62
Art. 45. Prestazioni riferite alla progettazione esecutiva	63

NUOVO OSPEDALE GALLIERA - VARIANTE 1- PRIMO LOTTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA – Progetto Definitivo

Art. 46. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	63
Art. 47. Sospensioni	63
Art. 48. Altre cause di sospensioni dei pagamenti	64
Art. 49. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	64
Art. 50. Cessione del contratto e cessione dei crediti	64
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	65
Art. 51. Variazione dei lavori	65
Art. 52. Varianti per errori od omissioni progettuali	67
Art. 53. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	68
CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	69
Art. 54. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	69
Art. 55. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	71
Art. 56. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	71
Art. 57. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento	72
Art. 58. Piano Operativo di Sicurezza (POS)	73
Art. 59. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	74
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	76
Art. 60. Transazione	76
Art. 61. Definizione delle controversie	76
Art. 62. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	77
Art. 63. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	78
Art. 64. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	79
CAPO 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	83
Art. 65. Subappalto	83
Art. 66. Responsabilità in materia di subappalto	83
Art. 67. Pagamento dei subappaltatori	84
Art. 68. Disposizioni generali riguardanti i sub-affidamenti	84

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	85
Art. 69 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	85
Art. 70. Termini per il collaudo	86
Art. 71. Presa in consegna dei lavori ultimati	86
CAPO 13. NORME FINALI	88
Art. 72. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	88
Art. 73. Disposizioni per assicurare la Qualità	98
Art. 74. Disposizioni ambientali e Piano di Gestione Ambientale - CAM	100
Art. 75. Conformità agli standard sociali	105
Art. 76. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	106
Art. 77. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	107
Art. 78. Terre e rocce da scavo	108
Art. 79. Oneri speciali a carico del Contraente Generale	108
Art. 80. Custodia del cantiere	113
Art. 81. Cartello di cantiere	114
Art. 82. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	114
Art. 83. Tracciabilità dei pagamenti	114
Art. 84. Disciplina antimafia	116
Art. 85. Protocollo di legalità	116

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Con la presente procedura di appalto l'Ente ospedaliero, tenuto conto della complessità dell'opera da realizzare, intende affidare a contraente generale, ai sensi dell'art.194 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la progettazione esecutiva e la realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 – 1°Lotto (di seguito "appalto") al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed affidabilità.

In ogni fase del contratto il Contraente Generale garantisce il rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) previsti dal D.M. 11.10.2017 e comunque dal quadro normativo in materia. Il Contraente Generale dovrà inoltre garantire il rispetto delle specifiche progettuali in materia contenute negli elaborati del progetto definitivo ed in particolare dettagliate nell'elaborato 12GH-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT015. Il Contraente Generale, inoltre, dovrà garantire l'attuazione anche dei miglioramenti offerti in sede di gara in materia di C.A.M.

2. L'intervento è così individuato:

a) Denominazione della Stazione appaltante: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
Denominazione dell'intervento: Affidamento unitario a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 – 1°Lotto – Trasferimento di immobili – Manutenzione quinquennale.

b) Descrizione sommaria dei lavori: realizzazione, su area attualmente occupata da edifici preesistenti, viabilità e aree verdi, del Nuovo Ospedale Galliera Lotto 1, sviluppato su un piano interrato (Piano -1), tre piani seminterrati (Piani 0, 1 e 2) e tre piani fuoriterra (Piani 3, 4 e 5), più un ulteriore piano tecnico (P6) e delle relative aree esterne di pertinenza.

E' altresì inclusa nell'appalto la fornitura di campionatura di tipo "mock-up" prevista al successivo art. 79 comma 6.

E' ricompresa nell'appalto anche l'erogazione dei servizi previsti nell'allegato Capitolato afferente i servizi di Manutenzione ed prestazioni accessorie per la durata di anni cinque.

c) Ubicazione: Comune di Genova, all'interno dell'area ospedaliera definita tra Corso Mentana, Viale Vannucci, Via delle Mura Cappuccine e Via Volta.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. E' altresì compresa nell'appalto la Progettazione Esecutiva, comprensiva di eventuali pratiche autorizzative derivanti da modifiche al Progetto Definitivo apportate in fase di progetto esecutivo, entro i limiti previsti

dal disciplinare di gara per le varianti, che possano comportare nuovo iter approvativo da parte degli Enti preposti.

4.L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

5.Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
867731178F	CUP: J39H09000000008

6.Nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa" sono assunte le seguenti definizioni:

a) **Codice dei Contratti**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii con particolare riferimento alla disciplina afferente il Contraente Generale;

b) **Regolamento Generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli e delle disposizioni che risultano ancora in vigore;

c) **Capitolato Generale**: il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) **CSA**: il presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa" che disciplina, nell'ambito della normativa vigente, i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dell'appalto, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alla tipologia dell'appalto stesso;

e) **D.Lgs. 81/2008**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) **Stazione Appaltante**: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova con sede in Mura della Cappuccine, 14 – 16128 Genova.

g) **Contraente Generale**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), di cui agli artt. 194 e seguenti del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'affidamento unitario a Contraente Generale dei servizi di progettazione ed esecuzione delle opere secondo le disposizioni della Parte IV, Titolo III del Codice dei Contratti;

h) **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti;

i) **D.L.**: l'ufficio di Direzione dei Lavori, titolare della Direzione dei Lavori, di cui è responsabile il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3, coadiuvato nella sua attività tecnica dai Direttori Operativi e dagli Ispettori di Cantiere, ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 101, del Codice dei Contratti;

l) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti;

- m) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- n) **PSC**: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- o) **POS**: il Piano Operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs n. 81/2008;
- p) **CS**: costi per l'attuazione del PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto Legislativo n. 81;
- q) **CSE**: il Coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008
- r) **PRELIMINARE** il contratto preliminare relativo alla cessione degli immobili a titolo di pagamento parziale del prezzo, come da schema a base di gara.

Art. 2. Situazione autorizzativa e disponibilità delle aree

1.L'esecuzione dei lavori risulta autorizzata ed il Contraente Generale obbligato all'assoluto rispetto delle prescrizioni dei seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2020-118.0.0.-62, acquisita agli atti dell'Ente con prot. Gen. n. 16003 del 28.05.2020a conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria ed atti istruttori corrispondenti con le rispettive condizioni e prescrizioni.

Il contraente generale risulta obbligato a sua cura e spese al rispetto ed alla concreta attuazione di tutte le prescrizioni nonché i pareri emessi dalle singole amministrazioni e società di cui alla conferenza dei servizi nonché comunque al rispetto di ogni prescrizione che verrà emessa in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori

- Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2021-151.0.0.-6 del 27.01.2021 "Approvazione dell'analisi di rischio relativa al 1° lotto dell'Ospedale Galliera" ed atti istruttori corrispondenti con le rispettive condizioni e prescrizioni.

2.Sono a carico, onere e rischio dell'Appaltatore l'ottenimento ed il mantenimento di ogni ulteriore titolo autorizzativo o comunque occorrente per l'esecuzione dei lavori, anche con riferimento a quanto indicato ai successivi art. 20 e 73.

3.Le aree di intervento e di cantiere saranno rese disponibili dal Committente successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e coerentemente rispetto al cronoprogramma generale dei lavori. Vale altresì quanto precisato e meglio specificato al

successivo art. 30 in merito all'accessibilità ed alla disponibilità delle aree per le attività propedeutiche.

Art. 3. Progettazione ed altri servizi correlati

1. A base della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, vengono posti:

- a) il progetto definitivo;
- b) i titoli autorizzativi di cui al precedente art. 2, comma 1 ed ogni altro parere vincolante emesso dagli Enti e/o società;
- c) l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario afferente i miglioramenti, in ogni caso entro i limiti della sua compatibilità con le invarianti del progetto ed i titoli indicati nelle precedenti lettere.

Art. 4. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento a Contraente Generale per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva e per la realizzazione delle relative opere risulta così definito, come meglio indicato nel Disciplinare di gara:

4.1- Importi di Appalto (importi euro)

A - Progettazione

A1 Corrispettivo per la progettazione esecutiva delle opere del progetto definitivo posto a base di gara	2.206.405,24
Tot A -Totale corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetto a ribasso)	2.206.405,24

B - Esecuzione di lavori a corpo

Tot B -Totale importo complessivo lavori a corpo (soggetto a ribasso)	119.113.160,87
--	-----------------------

C - Costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008

C1- Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008	2.850.714,22
---	--------------

C2- Costi della sicurezza per emergenza Covid (OPZIONALI)

220.840,73

Tot C – Totale costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)

3.071.554,95

Totale lordo lavori B+C

122.184.715,82

D – Oneri finanziari

D.1. Euro 510.000,00 a fronte della somma prefinanziata di €17.000.000 per i primi ventiquattro mesi dall'inizio lavori, fatto salvo il relativo ribasso offerto in sede di gara;

D.2. Euro 360.616,52 a fronte della somma prefinanziata di €5.000.000 per 1755 giorni dall'inizio lavori, fatta salva la riduzione proporzionale ai minori tempi offerti in sede di gara

E – Oneri per l'erogazione dei servizi inclusi nell'appalto

E1 - Manutenzioni ed accessori 11.250.000,00 di cui €750.000,00 per oneri di sicurezza per un quinquennio ovvero Eur. 2.250.000,00 di cui 150.000,00 oneri di sicurezza annui.

Tot D – Oneri per l'erogazione dei servizi inclusi appalto 11.250.000,00 di cui Eur. 750.000,00 oneri sicurezza un quinquennio.

11.250.000,00

2. L'importo contrattuale risulterà dalla somma degli importi di seguito indicati che saranno determinati sulla base degli importi posti a base di gara e di cui alla soprastante tabella riepilogativa degli importi di appalto, nonché dell'offerta dell'aggiudicatario:

- Importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al totale del punto 4.1.A degli importi di appalto al netto del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara relativamente a tale importo
- Importo dei lavori di cui al totale del punto 4.1.B al netto del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara relativamente a tale importo

(destinato a remunerare anche gli oneri relativi alla certificazione ambientale dell'edificio che l'Aggiudicatario è chiamato ad ottenere);

- Importo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 corrispondente all'importo totale del punto 4.1.C, non soggetto ad alcun ribasso ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 oltre agli eventuali opzionali oneri sicurezza Covid.
- Importo degli oneri finanziari, corrispondente all'importo totale del punto 4.1.D, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara relativamente a tale importo;
- Aliquota forfettaria non soggetta a ribasso, prevista nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art 194.20 del d. lgs. n. 50/2016, destinata alle misure di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 194, comma 20, del d. lgs. n. 50/2016;
- Importo degli oneri per l'erogazione dei servizi previsti nel documento Capitolato dei Servizi, di cui al totale del punto 4.1.D al netto del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara relativamente a tale importo

3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 61 del Regolamento generale, rileva l'importo totale dei lavori a base d'asta di cui alla soprastante tabella degli importi dell'appalto: Tot B + Tot C.

4 Si precisa il prefinanziamento per la realizzazione dell'opera sarà anticipato dal contraente generale nei primi 24 mesi di esecuzione dei lavori, per una quota-parte di valore dell'opera pari ad € 22.000.000 al netto dell'IVA corrispondenti ad euro 24.200.000 IVA compresa. Al termine dei 24 mesi sarà pagato un acconto, corrispondente alla minor somma fra Euro 17.000.000,00, oltre IVA, ed il valore delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, riconosciuto dal D.L., al netto del ribasso offerto e delle ritenute, oltre IVA. La residua quota del prefinanziamento sarà versata all'esito del favorevole collaudo, con il saldo comprensivo del trasferimento degli immobili salva l'opzione

dell'Ente Ospedaliero per il pagamento in denaro anche della corrispondente quota di corrispettivo.

Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice dei Contratti, nonché dell’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale e dell’art. 14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento Generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dal Contraente Generale in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del presente “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa”.

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del presente CSA con applicazione dello stesso ribasso offerto in gara.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 6. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 60, 61 e 32 comma 7 del D.P.R. 207/2010, dell'art. 3 lett. oo-bis e oo-ter e dell'art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 ed in conformità al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie prevalente/scorporabile/i come da tabella 1 che segue:

TABELLA 1 - CATEGORIE DI LAVORI PREVISTI IN APPALTO							
		IMPORTO OPERE AL NETTO DELLA SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO OPERE INCLUSA SICUREZZA	INCID. %	QUALIF. OBBLIG.	SIOS
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	25.107.385,44 €	600.890,62 €	25.708.276,06 €	21,079 %	SI	
OS1	LAVORI IN TERRA	5.698.991,21 €	136.392,95 €	5.835.384,16 €	4,785%	NO	
OS18-A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	1.745.137,09 €	41.766,06 €	1.786.903,15 €	1,465%	SI	SIOS
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	8.537.904,80 €	204.336,17 €	8.742.240,97 €	7,168%	SI	SIOS
OS23	DEMOLIZIONE DI OPERE	1.760.785,49 €	42.140,57 €	1.802.926,06€	1,478%	NO	
OS4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	1.720.177,10 €	41.168,69 €	1.761.345,79 €	1,444%	SI	SIOS
OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	6.229.393,54 €	149.086,97 €	6.378.480,51 €	5,23%	NO	
OS7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	7.534.480,12 €	180.321,38 €	7.714.801,50€	6,325%	NO	
OS8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1.826.874,50 €	43.722,26 €	1.870.596,76 €	1,534%	SI	
OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	6.182.444,21 €	147.963,34 €	6.330.407,55 €	5,190%		
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	23.241.880,28 €	556.243,81 €	23.798.124,09 €	19,51 %	SI	SIOS
OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	17.813.506,35 €	426.327,50 €	18.239.833,85 €	14,955	SI	
OS18-B	COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	9.624.609,44 €	230.344,08 €	9.854.953,52€	8,080%	SI	SIOS
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	1.829.001,50 €	43.773,17 €	1.872.774,67 €	1,53%	SI	
OS25	SCAVI ARCHEOLOGICI	260.590,00 €	6.236,65 €	266.826,65€	0,219%	SI	SIOS
Totale		119.113.161,07 €	2.850.714,22 €	121.963.875,29 €			
ONERI DELLA SICUREZZA COVID				220.840,73 €			
Arrotondamento				- 0,20 €			
TOTALE				122.184.715,82			

I requisiti di qualificazione nelle catt. OS3, OS28, OS30 possono essere soddisfatti anche con la qualificazione nella cat. OG11.

2. Le categorie di cui al comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del Certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 al Regolamento generale.

2 I lavori di cui all'appalto sono classificati nella categoria prevalente OG1, al netto degli importi delle altre categorie di appalto definite ai successivi punti del presente articolo, il cui importo complessivo risulta pari a:

	Categoria Prevalente	Importo complessivo	Classifica richiesta	% sul totale
1	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	25.708.276,06	VIII	21,079

3 I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto e riferiti a strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti e all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 248 del 2016, risultano:

	Categorie S.I.O.S > 10% importo appalto	Importo (>10%)	Classifica richiesta	% sul totale
2	OS 30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RA-DIOTELEFONICI E TELEVISIVI	23.798.124,09	VIII	19,51
3	OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	18.239.833,85	VIII	14,955

I lavori della categoria sopraindicata risultano scorporabili con obbligo di qualificazione in proprio o mediante costituzione di R.T.I.. Per gli stessi lavori inoltre non è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 105 del medesimo codice l'eventuale subappalto non può superare il 30% del relativo importo, ferma restando la valutazione della compatibilità unionale di detto limite

4 I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto e riferiti a strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11, del Codice e all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 248 del 2016, risultano:

	Categorie S.I.O.S < 10% importo appalto	Importo (<10%)	Classifica	%
--	---	----------------	------------	---

			richiesta	sul totale
4	OS 18-B – COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	9.854.953,52	VI	8,08
5	OS 21 – OPERE STRUTTURALI SPECIALI	8.742.240,97	VI	7,168
6	OS7- FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	7.714.801,50	VI	6,325
7	OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	6.378.480,51	VI	5,230
8	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	6.330.407,55	VI	5,190
9	OS1 - LAVORI IN TERRA	5.835.384,16	VI	4,785
10	OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	1.872.774,67	VI	1,536
11	OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1.870.596,76	IV	1,534
12	OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE	1.802.926,06	IV	1,478
13	OS 18-A – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	1.786.903,15	IV	1,465
14	OS 4 – IMPIANTI ELETTROMECC. TRASPORTATORI	1.761.345,79	III-bis	1,444
15	OS 25 – SCAVI ARCHEOLOGICI	266.826,65	I	0,22

I lavori delle categorie sopraindicate risultano scorporabili con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione vige l'obbligo di subappalto, entro i limiti generali di subappaltabilità, ferma restando la valutazione della compatibilità unionale di detti limiti..

5.I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore a 150.000,00 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto e riferiti a categorie definite a qualificazione obbligatoria, risultano:

	Categorie a qualificazione obbligatoria	Importo (>150.000 o >10%)	Classifica richiesta	% sul totale
16	OS 28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	18.239.833,85	VIII	14,955
17	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVAND.	6.330.407,55	VI	5,190
18	OS 24 – VERDE E ARREDO URBANO	1.872.774,67	IV	1,536
19	OS 8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1.870.596,76	III-bis	1,534

I lavori delle categorie sopraindicate risultano scorporabili con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione vige l'obbligo di subappalto, entro i limiti generali di subappaltabilità, ferma restando la valutazione della compatibilità unionale di detti limiti.

6.I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore a 150.000,00 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto e riferiti a categorie definite a qualificazione non obbligatoria, risultano:

	Categorie a qualificazione non obbligatoria	Importo (>150.000 o >10%)	Classifica richiesta	% sul totale
20	OS 7 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	7.714.801,50	VI	6,325
21	OS 6 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVAND.	6.378.480,51	VI	5,23
22	OS 1 – SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	5.835.384,16	V	4,785
23	OS 23 – DEMOLIZIONI DI OPERE	1.802.926,06	IV	1,478

Le categorie di cui al presente comma possono essere scorperate per essere realizzate da un'impresa mandante oppure realizzate da un'impresa subappaltatrice, entro i limiti generali di subappaltabilità, ferma restando la valutazione della compatibilità unionale di detti limiti. Tali categorie inoltre, in quanto a qualificazione non obbligatoria, possono altresì essere realizzate dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento Generale.

7.Le opere appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30, anche se di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori o inferiore a 150.000 euro, dovranno essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, che saranno tenuti a rilasciare la certificazione degli impianti prevista dallo stesso D.M..

Art. 7. Categorie di lavorazioni omogenee e categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 6 e 8 del Regolamento Generale e all'art. 48 del presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa", sono indicati nella seguente tabella 2:

TABELLA 2 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO GENERALE			
	Gruppi di categorie omogenee di lavori	Importo Euro	% inc. sul totale
1	Opere edili – opere architettoniche, strutturali e sistemazioni esterne	68.651.874,93	56,19
2	Opere impiantistiche – impianti elettrici e speciali	€ 23.566.223,24	19,29
3	Opere impiantistiche – impianti meccanici	€ 25.171.969,70	20,60
4	Opere impiantistiche – impianti di trasporto	€ 1.462.503,20	1,20
5	Scavi archeologici	€ 260.590,00	0,21
6	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento	€ 2.850.714,22	2,33
	O.S. COVID	€ 220.840,73	0,18
	Arrotondamento	€ - 0,20	
	Totale complessivo	€ 122.184.715,82	100,00

Gli importi a corpo indicati in tabella 1 non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'art. 39.

2. I lavori individuati al comma 1 appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Le categorie di lavorazioni finalizzate alla contabilità a corpo delle opere di cui all'appalto, ai sensi dell'art.14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, sono indicati nella seguente tabella 3:

TABELLA 3: CATEGORIE VALIDE AI SOLI FINI CONTABILI DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.M. 7 MARZO 2018, N. 49						
	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE LAVORAZIONI	CATEG. SOA	IMPORTO OPERE LORDO (Euro)	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO OPERE AL LORDO DELLA SICUREZZA	INCID. %
	DEMOLIZIONI					
001	DEDEM - DEMOLIZIONI	OS23	€ 1.480.959,12	€ 35.443,53	€ 1.516.402,65	1,24%
002	DEDIS - CONFERIMENTI A DISCARICA	OS23	€ 266.385,00	€ 6.375,35	€ 272.760,35	0,22%
003	LPTAE - TRATTAMENTO AMIANTO EDIFICI ESISTENTI	OS23	€ 13.441,37	€ 321,69	€ 13.763,06	0,01%

	OPERE STRUTTURALI					
101	STBOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI	OG1	€ 47.734,21	€ 1.142,41	€ 48.876,62	0,04%
102	STSOS - OPERE DI SO-STEGNO	OS21	€ 5.916.197,51	€ 141.591,31	€ 6.057.788,82	4,97%
103	STSCA - SCAVI, RINTERRI E CONFERIMENTI A DISCARICA	OS1	€ 5.698.991,21	€ 136.392,95	€ 5.835.384,16	4,78%
104	STPAL - PALI DI FONDAZIONE	OS21	€ 2.621.707,29	€ 62.744,86	€ 2.684.452,15	2,20%
105	STFON - FONDAZIONI	OG1	€ 1.791.297,34	€ 42.870,80	€ 1.834.168,14	1,50%
106	STMCT - MURI CONTRO-TERRA	OG1	€ 1.594.299,10	€ 38.156,08	€ 1.632.455,18	1,34%
107	STSOL - SOLAI E SOLETTE IN CLS ARMATO	OG1	€ 6.154.977,96	€ 147.306,00	€ 6.302.283,96	5,17%
108	STTRA - TRAVI IN CLS ARMATO	OG1	€ 90.391,60	€ 2.163,33	€ 92.554,93	0,08%
109	STPIL - PILASTRI IN CLS ARMATO	OG1	€ 517.878,08	€ 12.394,28	€ 530.272,36	0,43%
110	STSET - MURI E SETTI IN CLS ARMATO	OG1	€ 828.836,72	€ 19.836,40	€ 848.673,12	0,70%
111	STSCL - VANI SCALE, ASCENSORI, ECC.. IN CLS ARMATO	OG1	€ 1.391.977,96	€ 33.313,96	€ 1.425.291,92	1,17%
112	STACC - ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURA CLS	OG1	€ 3.448.554,14	€ 82.533,64	€ 3.531.087,78	2,90%
113	STCAR - CARPENTERIE METALLICHE	OS18-A	€ 1.745.137,09	€ 41.766,06	€ 1.786.903,15	1,47%
114	STIMC - IMPERMEABILIZZAZIONI STRUTTURE CONTROTTERRA	OS8	€ 1.163.055,96	€ 27.835,21	€ 1.190.891,17	0,98%

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE LAVORAZIONI	CATEG. SOA	IMPORTO OPERE LORDO (Euro)	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO OPERE AL LORDO DELLA SICUREZZA	INCID. %
	OPERE EDILI					
201	OCMAS - SOTTOFONDI, MASSETTI E PAVIMENTI INDUSTRIALI	OG1	€ 3.525.380,25	€ 84.372,30	€ 3.609.752,55	2,96%
202	OCISO - ISOLAMENTI TERMICI	OS7	€ 503.251,52	€ 12.044,23	€ 515.295,75	0,42%
203	OCIMP - IMPERMEABILIZZAZIONI	OS8	€ 321.781,50	€ 7.701,14	€ 329.482,64	0,27%
204	OCMUR - PARETI IN CARTONGESSO, MURATURE ED INTONACI INTERNI	OS7	€ 4.273.145,32	€ 102.268,43	€ 4.375.413,75	3,59%
205	OCCNS - CONTROSOFFITTI	OS7	€ 2.034.994,35	€ 48.703,16	€ 2.083.697,51	1,71%
206	OCTIN - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE INTERNE	OS7	€ 723.088,93	€ 17.305,56	€ 740.394,49	0,61%
207	OCSIN - SERRAMENTI INTERNI	OS6	€ 2.231.785,62	€ 53.412,93	€ 2.285.198,55	1,87%
208	OCPAV - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ED OPERE IN PIETRA	OS6	€ 2.925.792,84	€ 70.022,48	€ 2.995.815,32	2,46%
209	OCCFAB - OPERE DA FABBRO	OG1	€ 653.635,24	€ 15.643,34	€ 669.278,58	0,55%
210	OCSOP - SALE OPERATORIE	OS6	€ 584.158,68	€ 13.980,57	€ 598.139,25	0,49%
211	OCPMU - PROTEZIONI MURALI E BATTIBARRE	OS6	€ 368.290,60	€ 8.814,23	€ 377.104,83	0,31%
212	OCCGIU - GIUNTI DI FINITURA E TAGLIAFUOCO	OG1	€ 350.443,95	€ 8.387,11	€ 358.831,06	0,29%
213	OCTRE - TAMPONAMENTI E RIVESTIMENTI DI FACCIATE ESTERNE	OG1	€ 352.618,21	€ 8.439,15	€ 361.057,36	0,30%
214	OCCFAC - FACCIATE CONTINUE, SERRAMENTI ESTERNI E SISTEMI OSCURANTI	OS18-B	€ 9.624.609,44	€ 230.344,08	€ 9.854.953,52	8,08%
215	OCCOP - MANTI E SISTEMI DI COPERTURA	OS8	€ 342.037,04	€ 8.185,91	€ 350.222,95	0,29%
216	OCLAT - OPERE DA LATTONIERE E SISTEMI ANTICADUTA	OS6	€ 119.365,80	€ 2.856,76	€ 122.222,56	0,10%
217	OCSEG - SEGNALETICA INTERNA AL PARCHEGGIO INTERRATO	OG1	€ 27.938,05	€ 668,64	€ 28.606,69	0,02%

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE LAVORAZIONI	CATEG. SOA	IMPORTO OPERE LOR-DO (Euro)	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO OPERE AL LOR-DO DELLA SICUREZZA	INCID. %
	OPERE ESTERNE					
301	EXAID - ADDUZIONE IDRICA	OS3	€ 43.383,02	€ 1.038,28	€ 44.421,30	0,04%
302	EXDEV - DEVIAZIONI RETI ESISTENTI	OG1	€ 21.094,03	€ 504,84	€ 21.598,87	0,02%
303	EXDMT - POLIFORE MT	OG1	€ 1.984,02	€ 47,48	€ 2.031,50	0,00%
304	EXFAB - OPERE DA FAB-BRO (PARAPETTI E RECINZIONI)	OG1	€ 203.931,54	€ 4.880,66	€ 208.812,20	0,17%
305	EXGAS - RETE GAS	OS3	€ 45.381,12	€ 1.086,10	€ 46.467,22	0,04%
306	EXILL - ILLUMINAZIONE	OS30	€ 318.044,23	€ 7.611,70	€ 325.655,93	0,27%
307	EXIRR - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	OS3	€ 191.555,87	€ 4.584,47	€ 196.140,34	0,16%
308	EXMAR - MARCIAPIEDI	OG1	€ 401.315,98	€ 9.604,62	€ 410.920,60	0,34%
309	EXMET - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	OG1	€ 218.698,67	€ 5.234,08	€ 223.932,75	0,18%
310	EXPER - PERCORSI PEDONALI E SCALE	OG1	€ 32.687,16	€ 782,30	€ 33.469,46	0,03%
311	EXPES - PAVIMENTAZIONI ESTERNE	OG1	€ 1.004.050,60	€ 24.029,77	€ 1.028.080,37	0,84%
312	EXRT - RETE DI TERRA	OS30	€ 10.822,51	€ 259,01	€ 11.081,52	0,01%
313	EXSCA - SCARICO ACQUE NERE	OG1	€ 16.974,25	€ 406,24	€ 17.380,49	0,01%
314	EXSEG - SEGNALETICA	OG1	€ 31.648,05	€ 757,43	€ 32.405,48	0,03%
315	EXTVCC - TELECAMERE	OS30	€ 208.870,30	€ 4.998,86	€ 213.869,16	0,18%
316	EXVER - COPERTURE ED OPERE A VERDE	OS24	€ 1.829.001,50	€ 43.773,17	€ 1.872.774,67	1,54%
317	EXVIA - STRADE E VIABILITÀ	OG1	€ 338.293,08	€ 8.096,31	€ 346.389,39	0,28%
	IMPIANTI DI TRASPORTO					
501	ASC - ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI	OS4	€ 1.134.059,00	€ 27.141,23	€ 1.161.200,23	0,95%
502	ESC - SCALE MOBILI	OS4	€ 239.730,00	€ 5.737,42	€ 245.467,42	0,20%
503	ITSLP - MOVIMENTAZIONE PAZIENTI	OS4	€ 88.714,20	€ 2.123,18	€ 90.837,38	0,07%
	IMPIANTI MECCANICI					
401	IMFLU - FLUIDI DI CLIMATIZZAZIONE	OS28	€ 9.432.513,95	€ 225.746,69	€ 9.658.260,64	7,92%
402	IMIDR - IDRICO SANITARIO	OS3	€ 2.628.815,03	€ 62.914,97	€ 2.691.730,00	2,21%
403	IMSCA - SCARICHI	OS3	€ 500.155,28	€ 11.970,13	€ 512.125,41	0,42%
404	IMCDZ - CONDIZIONAMENTO	OS28	€ 5.865.216,38	€ 140.371,19	€ 6.005.587,57	4,92%
405	IMGAS - GAS MEDICALI	OS3	€ 1.881.753,61	€ 45.035,68	€ 1.926.789,29	1,58%
40	IMANT - ANTINCENDIO	OS3	€ 891.400,28	€ 21.333,73	€ 912.734,01	0,75%

6						
407	IMREG - REGOLAZIONE AUTOMATICA	OS28	€ 2.515.776,02	€ 60.209,62	€ 2.575.985,64	2,11%
408	IMPPN - POSTA PNEUMATICA	OS4	€ 257.673,90	€ 6.166,86	€ 263.840,76	0,22%
409	IMAM - ASSISTENZE MURARIE	OG1	€ 1.198.665,25	€ 28.687,44	€ 1.227.352,69	1,01%

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE LAVORAZIONI	CATEG. SOA	IMPORTO OPERE LORDO (Euro)	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO OPERE AL LORDO DELLA SICUREZZA	INCID. %
	IMPIANTI ELETTRICI					
601	IEHVT - QUADRI CON TRASFORMATORI E GRUPPI ELETTROGENI	OS30	€ 2.974.943,38	€ 71.198,79	€ 3.046.142,17	2,50%
602	IEELP - QUADRI ELETTRICI E UPS	OS30	€ 6.088.768,90	€ 145.721,43	€ 6.234.490,33	5,11%
603	IECTC - CAVI E PASSERELLE	OS30	€ 3.548.447,25	€ 84.924,36	€ 3.633.371,61	2,98%
604	IESPP - FORZA MOTRICE	OS30	€ 1.484.440,71	€ 35.526,86	€ 1.519.967,57	1,25%
605	IEELS - MESSA A TERRA	OS30	€ 259.589,00	€ 6.212,70	€ 265.801,70	0,22%
606	IEOSL - ILLUMINAZIONE E TRAVI TESTALETTO	OS30	€ 3.712.591,01	€ 88.852,78	€ 3.801.443,79	3,12%
607	IEITN - TRASMISSIONE DATI E TV	OS30	€ 1.041.135,60	€ 24.917,31	€ 1.066.052,91	0,87%
608	IEFDP - ANTINCENDIO E EVAC	OS30	€ 2.072.523,45	€ 49.601,34	€ 2.122.124,79	1,74%
609	IEVSS - VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI	OS30	€ 628.434,74	€ 15.040,22	€ 643.474,96	0,53%
610	IENIS - CHIAMATA INFERMIERI E IMPIANTI INTERFONICI	OS30	€ 537.107,87	€ 12.854,51	€ 549.962,38	0,45%
611	IEPTS - FOTOVOLTAICO	OS30	€ 356.161,33	€ 8.523,95	€ 364.685,28	0,30%
612	IEMSW - ASSISTENZE MURARIE	OG1	€ 862.080,00	€ 20.632,01	€ 882.712,01	0,72%
613	IEIEE - ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI		€ -00	€ -00	€ -00	0,00%
	SCAVI ARCHEOLOGICI					
701	SASCA - SCAVI ARCHEOLOGICI	OS25	€ 260.590,00	€ 6.236,65	€ 266.826,65	0,22%
	IMPORTO TOTALE		€ 119.113.161,07	€ 2.850.714,22	€ 121.963.875,29	100,00%
	O.S. COVID				€ 220.840,73	
	ARROTONDAMENTO				€ -0,20	
	TOTALE				€ 122.184.715,82	

Art. 8. Affidamento dell'appalto a Contraente Generale

1. Le prestazioni di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori previsti dal presente appalto sono affidate a Contraente Generale secondo le disposizioni di cui alla parte IV,

Titolo III, del Codice dei Contratti (artt. dal 194 al 199). Sulla base della tipologia di affidamento e con riferimento all'importo complessivo delle opere l'Aggiudicatario dovrà risultare qualificato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e possedere l'Attestazione di Qualificazione a Contraente Generale per la classifica I (importi fino a 350 milioni di euro).

2. L'affidamento unitario a Contraente Generale sarà effettuato nei confronti di un Soggetto dotato di un'adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria tali da garantire la realizzazione dell'opera con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle esigenze e delle prescrizioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara, e a fronte di un corrispettivo pagato secondo le modalità definite nel Disciplinare di Gara e nei corrispondenti articoli del Capo 7 del presente CSA.

3. Il Contraente Generale dovrà provvedere:

- alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base dei contenuti del progetto definitivo elaborato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara nonché' sulla base di quanto richiesto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dal relativo psc (senza che ciò possa dare luogo a maggiori riconoscimenti economici a favore del Contraente Generale), oltre alle ulteriori attività tecnico-amministrative occorrenti alla Committente per procedere all'approvazione del progetto esecutivo oggetto di appalto;
- In particolare all'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni da parte degli Enti / Organismi e Società, nonché' all'effettuazione di quanto verrà richiesto dal RUP, nonché' dall'organismo verificatore ai fini della validazione del Progetto Esecutivo.
- All'esecuzione con qualsiasi mezzo delle opere da realizzare;
- Al prefinanziamento delle opere sulla base delle modalità specifiche riportate nel Disciplinare di Gara e con riferimento ai corrispondenti articoli del Capo 7 del presente CSA;
- All'indicazione nei confronti della Stazione Appaltante del piano degli affidamenti, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra l'Aggiudicatario e gli Organi competenti in materia. A tal fine l'Aggiudicatario è a dotarsi di un proprio responsabile delle misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, che dovrà svolgere le necessarie verifiche e valutazioni presso tutti gli affidatari e subaffidatari, curando che i contratti del contraente generale

comprendano idonee clausole idonee a prevenire e contrastare tali fenomeni. Detto responsabile dovrà relazionarsi con il rup ed il responsabile anticorruzione dell'Ente Ospedaliero e cooperare con loro per le anzidette finalità e relazionare almeno semestralmente all'Ente Ospedaliero in ordine alle attività svolte ed alle verifiche e valutazioni effettuate;

- All'ottenimento, a sua cura e spese, della certificazione ambientale del Nuovo Ospedale, secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale indicati nel predetto D.M. 11-10-2017 (Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well), di sua scelta. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a concludere i corrispondenti contratti con il soggetto certificatore anche nell'interesse dell'Ente Ospedaliero, anche senza oneri a carico di questo, nonché a prevedere che tutta la corrispondenza inerente sia trasmessa in modo contestuale anche al rup, per conoscenza, e che il rup sia invitato a tutte le riunioni operative fra il Contraente generale ed il soggetto certificatore. Deve inoltre prevedersi un diritto dell'Ente Ospedaliero ad acquisire direttamente notizie, informazioni e documenti inerenti al processo di certificazione dall'Ente certificatore. L'impossibilità di conseguire la certificazione o il mancato conseguimento di essa costituiscono grave inadempimento dell'Affidatario, con corrispondente diritto dell'Ente Ospedaliero alla risoluzione del contratto, anche eventualmente ad opere ultimate, ed al risarcimento dei danni.

4. Nell'ambito del presente appalto che prevede l'affidamento a Contraente Generale la Stazione Appaltante provvederà:

- All'approvazione del progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale e delle eventuali varianti;
- Alla nomina del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e dei Collaudatori delle opere previste dall'appalto. Provvederà parimenti all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere con il diritto di ottenere dall'Aggiudicatario documenti ed informazioni a ciò necessari, anche relativi a suoi rapporti negoziali con soggetti terzi o a procedimenti avviati o provvedimenti adottati nei suoi confronti o nei confronti di suoi titolari di cariche da Amministrazioni pubbliche e/o Organi Giudiziari;
- Al collaudo delle opere;

- Alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità anche sulla base di quanto previsto dal disciplinare, allo scopo di procedere con una verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio delle varie fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzeranno. Ciò allo scopo di prevedere dei protocolli di legalità che comportino specifiche clausole di impegno da parte del Contraente Generale a denunciare eventuali tentativi di estorsione. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Contraente Generale che è tenuto a trasferire i relativi obblighi a tutte le imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.

5. Il Contraente Generale risponde alla Stazione Appaltante della corretta e tempestiva esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto. I rapporti tra Ente Aggiudicatore e Contraente sono regolati dalle norme della Parte I e Parte II del Codice dei Contratti, dal Disciplinare e dagli Atti di Gara e dalle disposizioni del Codice Civile regolanti gli appalti.

6. Il Contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, oppure mediante affidamento a soggetti terzi. Quest'ultimi, affidatari dei lavori del Contraente Generale, devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'art. 84 del Codice dei Contratti e possono, a loro volta, sub-affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appalti pubblici. A questi affidamenti a valle si applicano le disposizioni relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.

7. L'affidamento al Contraente Generale, nonché gli affidamenti e sub-affidamenti di lavori del Contraente Generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più favorevole all'Ente nonché più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) Il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ogni suo allegato nonché i relativi capitolati tecnici per singola materia;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 5, vincolanti per la sola definizione e valutazione di eventuali varianti, se ammissibili ed autorizzate, ed ai quali si applica il ribasso contrattuale offerto;
- f) il computo metrico estimativo, ai soli fini della semplice indicazione delle voci di costo che hanno concorso a determinare l'importo lavori posto a base di gara.
- g) le specifiche BIM nonché tutte le relazioni specialistiche;
- h) comunque tutti gli altri documenti ed elaborati del progetto definitivo;
- i) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, che concorreranno, se accolte a insindacabile giudizio dell'Ente e del Coordinatore per la sicurezza che diverrà anch'esso documento contrattuale;
- l) le polizze di garanzia, di cui all'art. 103 e 104 del d. lgs. n. 50/2016 e che l'aggiudicatario dovrà fornire prima della stipula del contratto, nel quale saranno richiamate, le polizze previste dal Disciplinare di gara;

2. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, dopo la loro approvazione da parte della Committenza, i seguenti elaborati redatti dall'Appaltatore in fase di progettazione esecutiva:

- a) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo;
- b) il Cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R.207/2010, REDATTO ANCHE IN BASE ALL'OFFERTA AFFERENTE I TEMPI DI ESECUZIONE EFFETTUATA IN GARA.
- c) il "Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione" redatto dal Contraente Generale e da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori di cui al successivo art. 11, comma 3;

3 Costituirà, inoltre, parte integrante del contratto, il piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori redatto dal Contraente Generale al fine di una corretta esecuzione delle opere previste dall'appalto come previsto dal successivo art. 11, comma 4;

4.Tenuto conto che l'appalto è stipulato "a corpo" sono comunque estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle eventuali addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, inclusi i computi metrici estimativi e le relative analisi dei prezzi.

5. Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente CSA, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

6. Al riguardo, salva la facoltà di deroga richiamata nelle premesse del disciplinare di gara, e subordinatamente ad essa, si riportano i seguenti provvedimenti normativi, da intendersi richiamati nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con esso o in esso o per gli aspetti in esso non meglio specificati:

- a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di Appalto) approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e compatibile con il Codice dei Contratti e per quanto non abrogato con DPR 207/2010;
- c) il Regolamento Generale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile e non abrogato da successive disposizioni normative;
- d) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto Legislativo 81/2008 e successivi aggiornamenti;

- e) la Legge 5 novembre 1971, n.1086 (norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica) e il DM 9 gennaio 1996 (norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche), nonché il D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. con le relative norme di attuazione;
- f) la Legge 10 Dicembre 1981, n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP), per la parte applicabile e non abrogato;
- g) le Leggi 13 Settembre 1982, n.646, 12 Ottobre 1982, n. 726, 23 Dicembre 1982, n. 936, il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 ed il d. lgs. n. 159/2011, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- h) legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
- i) Il D.M. 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni
- j) Il D.M. n. 37 – 13 Marzo 2008 (norme per la sicurezza degli impianti);
- k) la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il DM LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
- l) il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- m) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni del Codice Civile, e ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente CSA;
- n) i criteri ambientali minimi, di cui al DM 11-10-2017;
- o) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente CSA;
- p) tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

7.L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione del bando di gara.

8.Resta inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione fra le parti, con la sottoscrizione del Contratto di appalto, del relativo “Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa” e di tutti i Capitolati Tecnici, il contratto preliminare per il trasferimento degli immobili a titolo di parziale pagamento del prezzo, tutti i documenti, tutte le normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, ICITE, CEI, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché dei

D.T.U. e direttive CEE, nonché di norme tecniche europee comunque applicabili alle forniture e manufatti oggetto di appalto.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte del Contraente Generale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Il Contraente Generale dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, dello stato degli immobili oggetto di dazione in pagamento, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi del comma 4, dell'art. 43, del Regolamento Generale, il Contraente è tenuto a redigere, in conformità al contratto ed alla propria offerta, un documento denominato "Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione" da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle eventuali non conformità.

4. Ai sensi del comma 5, dell'art. 43, del Regolamento Generale, il Contraente redige, in conformità al contratto ed alla propria offerta, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta esecuzione delle opere previste dall'appalto. In particolare il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche da eseguire in corso d'opera.

Art. 12. Modifiche dell'operatore economico Contraente Generale

1. In caso di fallimento del Contraente Generale, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l'esecutore è un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

3. Se l'esecutore è un Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere – Dotazione dell'impresa

1. Il Contraente Generale deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio, che sarà indicato nel contratto, si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il Contraente Generale, nei rappresentati deputati a tale scopo, deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno feriale o festivo.

2. Il Contraente Generale deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. La direzione del cantiere dovrà essere affidata a persona denominata "Direttore Tecnico del cantiere" da parte del Contraente Generale a tecnico formalmente incaricato, laureato in discipline tecniche (architetto o ingegnere) al quale il Contraente Generale conferirà per atto pubblico i poteri necessari per l'espletamento dei compiti in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. Il relativo mandato dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante che si riserva in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e su semplice richiesta, di pretendere la sostituzione della persona designata, dandone comunicazione al Contraente che si impegna sin da ora a procedere alla sostituzione del medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di che trattasi.

Il Direttore Tecnico del cantiere è tenuto ad una presenza stabile e costante in cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di Cantiere e del personale del Contraente Generale per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Il Contraente Generale è altresì tenuto a nominare:

- a) un Capo Cantiere, anch'esso tenuto ad una presenza stabile e costante in cantiere, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
- b) un Direttore Tecnico degli Impianti responsabile delle lavorazioni impiantistiche e del coordinamento delle stesse con le restanti lavorazioni;
- c) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi costantemente con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- d) un Responsabile della logistica, nonché dell'ingresso e dell'uscita delle merci in cantiere;
- e) un Responsabile Rifiuti e Ambiente, con la funzione di vigilanza e controllo su tutte le procedure di gestione dei rifiuti e dei terreni.

7. Dovrà essere sempre impiegato personale specializzato per l'esecuzione delle attività commissionate, nonché debitamente formato anche in relazione a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

8. Nell'organizzazione dei lavori il Contraente Generale dovrà tenere in conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e le condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

9. In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa", negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

4. Il Contraente Generale, sia per sé che per i propri affidatari e per gli eventuali subappaltatori di quest'ultimi deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle

nuove «Norme tecniche per le costruzioni». Approvate con il D.M. del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e s.m.i.

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

2. Tutti i termini di cui al presente “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa”, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 16. Garanzia provvisoria

1. La garanzia provvisoria è regolata dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi del Disciplinare di gara sono consentite le riduzioni della garanzia provvisoria alle condizioni previste dall'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 18. Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice dei Contratti, prima della sottoscrizione del contratto il Contraente Generale presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei Contratti, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di "conclusione dell'opera" nei casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal presente Codice dei Contratti, denominata "garanzia per la risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste dal precedente punto 1.

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo, 103, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103, comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal d. lgs. n. 50/2016 ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi sei mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

6-bis. Prima dell'avvio dei lavori il Contraente Generale, anche in quanto responsabile dell'esecuzione dei lavori, è tenuto a provvedere alla cauzione fideiussoria in favore del Comune di Genova, di Euro 17.273.700,75, prevista nel parere del Comune di Genova, Direzione Urbanistica, Ufficio Geologico, del 5-3-2020, prot. n. 0084043.I, posto a base dell'approvazione del progetto in conferenza dei servizi. Tale garanzia dovrà comunque soddisfare il competente Ufficio comunale. Ogni ritardo inerente al ritardo nell'emissione della garanzia sarà imputabile al Contraente Generale. Se il ritardo eccederà i 30 giorni, rispetto alla data fissata dall'Ente Ospedaliero in vista della consegna dei lavori, l'Ente Ospedaliero potrà considerare risolto il contratto per grave inadempimento del Contraente Generale ed incamerare la cauzione.

6-ter. Al termine dei lavori, prima del collaudo, è dovuta dall'Aggiudicatario la cauzione definitiva, in conformità all'art. 103 del d. lgs. n. 50/2006, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni relative ai servizi manutentivi comprese nell'appalto. La mancata costituzione di tale garanzia comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Aggiudicatario e di incameramento della cauzione definitiva di cui al predetto art. 104, salvo il maggior danno.

7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del Codice Civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Soggetto Aggiudicatore dell'appalto) recante l'indicazione del titolo per cui la Stessa richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al precedente punto 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice dei Contratti.

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 del Codice dei Contratti prevedono la rivalsa verso il Contraente Generale e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante o il Soggetto Aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante (o Soggetto Aggiudicatore).

11. La mancata costituzione delle garanzie di cui al presente articolo comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il maggior danno. Il loro venir meno in corso di rapporto comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Aggiudicatario.

Art. 19. Obblighi assicurativi a carico del Contraente Generale

1. L'Appaltatore è obbligato prima della formale sottoscrizione del Contratto di Appalto, e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi dodici mesi dal giorno di emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci nei confronti della Stazione Appaltante anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi dodici mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto che copra:
 - tutte le opere oggetto del contratto di appalto;
 - le opere preesistenti;

- le demolizioni, sgomberi e smaltimenti in seguito a sinistro;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo al Contraente Generale.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 20.000.000,00 (venti milioni /00, come previsto dall'art 103.8 del d. lgs. n. 50/2016).

5. Il contratto di assicurazione non potrà, in ogni caso, prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia, in quanto condizioni non opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai punti 3 e 4, prestate dal Contraente Generale, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese affidatarie del Contraente Generale e da quelle relative ai subappalti, sub-affidamenti e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria e copre tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, le garanzie di cui ai precedenti punti 3 e 4, sono estese fino a 6 (sei) mesi dopo la data dell'emissione del Certificato di Collaudo di cui al successivo art. 70 del presente CSA; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità agli "schemi tipo" di cui al D.M. n.31 del 2018, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente capitolato.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile a Contraente Generale e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatti e azioni compiuti dal Contraente Generale anche nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del Contratto d'Appalto.

8. Il Contraente Generale o il Soggetto incaricato dal Contraente per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva prevista dal presente appalto, ai sensi del comma 4, dell'art. 24, del Codice dei Contratti dovrà dotarsi di idonea polizza per la copertura dei rischi di natura professionale con validità a partire dall'avvio delle attività di progettazione e per tutta la durata dell'appalto, fino alla data di collaudo provvisorio delle opere realizzate.

Tale polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per eventuali varianti rese necessarie dall'inadeguatezza del progetto esecutivo redatto. L'assicurazione professionale in argomento dovrà altresì coprire i danni causati dagli errori o dalle omissioni della progettazione. Se il contratto dovesse prevedere importi o percentuali di scoperto o franchigia, queste condizioni non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e pertanto gli eventuali scoperti risulteranno a carico del Contraente Generale.

Nel caso in cui l'assicurazione del Contraente generale ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, come da precedente comma 3°, copra espressamente anche i danni conseguenti a difetti ed errori progettuali, ancorché il progetto esecutivo sia predisposto da un soggetto formalmente distinto dall'esecutore dei lavori, la specifica polizza relativa alla progettazione può essere evitata.

Il Contraente Generale risponde comunque in solido con il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dei danni che possono essere a qualunque titolo causati da quest'ultimo dagli errori o dalle omissioni della progettazione.

11. La mancata costituzione delle coperture assicurative di cui al presente articolo comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il maggior danno. Il loro venir meno in corso di contratto comporta la risoluzione per grave inadempimento dell'Aggiudicatario e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

CAPO 4. DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITA' TECNICHE

Art. 20. Redazione del Progetto Esecutivo e delle attività tecniche necessarie all'esecuzione

1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV di cui al D.P.R. 207/2010, completo di ogni necessario elaborato entro giorni 90 dalla sottoscrizione del contratto e aggiornato alle prescrizioni finali dell'Organismo di verifica INDEROGABILMENTE entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Contraente Generale dovrà obbligatoriamente dotarsi di una sede dedicata al coordinamento generale di tutta la progettazione nel territorio del Comune di Genova e dovrà specificatamente nominare specifico Soggetto Responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti della progettazione che risponderà direttamente all'Ente ed al Soggetto Verificatore, anche operando in via esclusiva le necessarie interlocuzioni nonché' le consegne formali previste al successivo punto 9 e disponendo i necessari immediati aggiornamenti progettuali in modo tale da garantire sia il corretto svolgimento e coordinamento di tutti gli elaborati progettuali che il tassativo rispetto delle tempistiche previste dal citato punto 9.

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti in esso richiamati, tenendo conto di tutte le implicazioni di qualunque natura – sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa. In particolare dovranno essere recepite tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli atti approvativi del Progetto Definitivo, non ancora recepiti negli elaborati posti a base di gara, di tutti i pareri espressi dagli Enti autorizzativi nonché delle Società a qualunque titolo partecipanti alla Conferenza dei Servizi ed in particolare a quanto prescritto nei seguenti atti ed in tutti i loro atti preparatori, presupposti e/o collegati:

- Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2020-118.0.0.-62, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 16003 del 28.05.2020a conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria.
- Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2021-151.0.0.-6 del 27.01.2021 "Approvazione dell'analisi di rischio relativa al 1° lotto dell'Ospedale Galliera"

Il Contraente Generale risulta comunque obbligato a sua cura e spese al rispetto ed alla concreta attuazione di tutte le prescrizioni nonché' i pareri emessi dalle singole amministrazioni e società di cui alla conferenza dei servizi nonché' comunque al rispetto di ogni prescrizione che verrà emessa in fase di progettazione esecutiva nonché' in fase

esecutiva. La progettazione esecutiva dovrà inoltre prevedere l'attuazione di tutti i miglioramenti offerti in sede di gara.

Il Contraente Generale dovrà garantire inoltre il rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) previsti dal D.M. 11.10.2017 e comunque dal quadro normativo in materia. Il Contraente Generale dovrà inoltre assicurare il rispetto delle specifiche progettuali in materia contenute negli elaborati del progetto definitivo ed in particolare dettagliate nell'elaborato 12GH-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT015 ivi compresa l'attuazione dei miglioramenti offerti in sede di gara in materia di C.A.M.

Il Contraente generale risulta comunque obbligato altresì ad adeguare il progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni che verranno emesse dal soggetto verificatore e dal rup in fase di progettazione esecutiva senza che ciò possa dar luogo ad oneri e/o pretese economiche a qualunque titolo a carico dell'ente ospedaliero.

3. Il Progetto Esecutivo dovrà in ogni caso mantenere il costo delle opere entro quello risultante dal Progetto Definitivo a base di gara e dall'applicazione del ribasso espresso dall'aggiudicatario mediante offerta a prezzi unitari.

4. Deve intendersi inclusa nell'attività di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto e conseguentemente compensata col prezzo a corpo di aggiudicazione:

- a) la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad istruire ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato ad esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto;
- b) la predisposizione di tutte le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie o che venissero comunque richieste dalla Stazione Appaltante nel corso dello sviluppo della progettazione esecutiva, restando inteso che il Contraente Generale, in tal caso, avrà l'onere di predisporre non solo gli elaborati esecutivi inerenti tali varianti, ma anche gli eventuali elaborati di Progetto Definitivo (o altro livello progettuale) da sottoporre agli enti per approvazione (se prevista);
- c) la produzione degli elaborati predisposti nella quantità e nei formati richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dagli enti a qualunque titolo;
- d) l'interfaccia ed il recepimento di altre progettazioni, di diverso livello, delle infrastrutture localizzate nelle aree limitrofe a quella di intervento e connesse, direttamente o indirettamente, all'opera in progetto.

Il Contraente Generale sarà tenuto altresì ad effettuare tutti i sopralluoghi, presso i siti interessati dai lavori, necessari e opportuni alla migliore esecuzione dell'attività di progettazione a lui facente capo.

5. Il Contraente Generale, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovrà provvedere alla verifica, all'aggiornamento ed al completamento del rilievo topografico dell'area nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore del Contraente.

6. Il Contraente generale risulta comunque obbligato ad adeguare il progetto esecutivo a quanto richiesto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dal relativo psc senza che ciò possa dare luogo a maggiori riconoscimenti economici a favore del contraente generale. Il Contraente generale dovrà tempestivamente ed efficacemente coordinarsi con il coordinatore della sicurezza, al fine di assicurare l'osservanza dei tempi di progettazione previsti dal presente contratto con i miglioramenti eventualmente offerti in gara.

7. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, il Contraente riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, né invocare la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti, o revisione dei prezzi, né formulare riserve di alcun tipo in relazione a qualunque contenuto del Progetto e/o alle implicazioni dirette e indirette sullo svolgimento delle attività previste dall'appalto conseguenti ai contenuti del Progetto .

8. Resta altresì convenuto che con la sola presentazione dell'offerta il Contraente riconosce che i costi della sicurezza indicati nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" risultano tecnicamente congrui alla natura e all'oggetto dell'appalto ivi compresi i costi discendenti dai necessari adeguamenti al psc in fase esecutiva, con la sottoscrizione del contratto il contraente generale in ogni caso dichiara ed accetta di essere remunerato, nell'ambito dell'importo contrattuale, dei costi a qualunque titolo sopportati anche in relazione alla pandemia da covid.

9. Nello svolgimento dell'attività il Contraente Generale sarà obbligato a mantenere gli opportuni contatti con la Stazione Appaltante, il Coordinatore della sicurezza ed il Soggetto Verificatore, garantendo la massima disponibilità per eventuali necessità immediate di incontri o riunioni tecniche, da effettuarsi sia presso gli uffici della Stazione Appaltante, sia presso il Soggetto Verificatore.

Le consegne parziali dovranno essere effettuate sia al soggetto verificatore che all'ente in formato cartaceo (2 copie) e informatico (2 copie) e avverranno nei giorni 45-esimo, giorno 60 -esimo, giorno 75 -esimo dalla sottoscrizione del contratto aggiornandole "in progress" alle indicazioni ed alle prescrizioni del soggetto verificatore.

La consegna finale avverrà il giorno 90 -esimo e dovrà essere effettuate sia al soggetto verificatore che all'ente in formato cartaceo (4 copie) e informatico (4 copie) nelle quantità previste dal presente capitolato.

Il contraente generale sarà poi tenuto inderogabilmente entro il termine di giorni 115 dalla sottoscrizione del contratto ad effettuare, lavorando giornalmente "in progress" con il Soggetto Verificatore, tutte le azioni di affinamento progettuale necessarie, in maniera che lo stesso Soggetto Verificatore sia messo dal Contraente Generale in perfette condizioni di rilascio all'Ente dello specifico "Verbale di verifica finale" ai sensi di legge e di ogni atto ad esso connesso, del progetto esecutivo comunque entro il 115-esimo giorno dalla firma del contratto

La versione finale verificata ai sensi di legge dal Soggetto verificatore dovrà essere consegnata all'Ente entro lo stesso termine del 120-esimo giorno dalla sottoscrizione del contratto sia in formato cartaceo (4 copie) che informatico (4 copie).

10. Durante il periodo di cui sopra, più in generale il Contraente Generale sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le eventuali prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto, restando inteso che tali approvazioni, nella forma più esplicita e senza eccezione alcuna, devono essere intese quali condizioni necessarie alla successiva approvazione della Stazione Appaltante.

11. La redazione della progettazione esecutiva dovrà essere comprensiva dell'integrazione nel progetto delle migliori offerte dal Contraente Generale in sede di gara e accettate dalla Stazione Appaltante."

12. Il Contraente Generale è tenuto nello sviluppo della progettazione esecutiva ad interfacciarsi eventualmente con gli enti/ organismi /società al fine della corretta definizione di alcuni aspetti di dettaglio, esplicitamente richiamati negli elaborati di Progetto Definitivo.

13. La progettazione esecutiva, la documentazione di cantiere e gli "as-built" dovranno essere gestiti con metodologia BIM secondo le specifiche del Capitolato informativo EIR, che si intende parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.

14. Tutti i flussi informativi di progetto, sia in fase di progettazione esecutiva sia in fase di esecuzione e collaudo delle opere, dovranno essere gestiti tramite la piattaforma informativa di progetto (CDE) secondo le istruzioni impartite dalla Committenza e dalla Direzione Lavori.

15. La redazione del progetto esecutivo dovrà essere condotta nel rispetto dei vincoli e delle linee di indirizzo definite al capitolo 22 della Relazione Illustrativa Generale del Progetto Definitivo, nonché' dello specifico documento di relazione delle prescrizioni degli Enti, che comunque si intendono qui integralmente richiamati. Il progetto esecutivo dovrà altresì recepire le eventuali prescrizioni degli Enti al Progetto Definitivo non già recepite prima della emissione per gara d'appalto.

16. Ai sensi del comma 5, dell'art. 194, del Codice dei Contratti, alle varianti del progetto esecutivo affidato al Contraente Generale di applicano le disposizione della Parte II del predetto Codice, inoltre:

- Restano a carico del Contraente Generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso Contraente ed approvato dalla Stazione Appaltante o Soggetto Aggiudicatore, fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento dei relativi danni diretti ed indiretti, anche in riferimento alla mancata o ritardata erogazione dei servizi sanitari;
- Risultano altresì a carico del General Contractor le eventuali varianti indotte da forza maggiore o da sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi.

Nel caso in cui si rendano necessarie varianti o l'Ente Ospedaliero richieda varianti in corso di esecuzione, la progettazione esecutiva di esse compete al Contraente Generale, a propria cura e spese. Nell'ipotesi in cui si tratti di varianti per forza maggiore o di varianti richieste dall'Ente l'onere economico è a carico dell'Ente stesse, con le stesse modalità di determinazione del compenso e del ribasso risultanti dalla gara.

Art. 21. Contenuti del Progetto Esecutivo

1. Si ribadisce che la progettazione dovrà essere sviluppata completamente in bim secondo gli standard adottati nel progetto definitivo.

2. In linea generale, per ognuna delle opere afferenti le singole Sottoparti Tematiche il Progetto Esecutivo dovrà prevedere:

- a) lo sviluppo dei relativi subsistemi e l'individuazione di tutti i componenti associati (anche relativi ad eventuali opere provvisionali);
- b) l'individuazione e la rappresentazione, per ogni componente individuato, di tutte le caratteristiche necessarie a permettere l'identificazione della relativa forma, dimensione, tipologia, materiali, qualità, quantità, prezzo, precisandosi che, per ciò che concerne tutte le scelte tecniche, formali, compositive, estetiche e prestazionali previste nel Progetto Definitivo a base di gara o desumibili dagli elaborati stessi (anche mediante il richiamo a figure), non saranno per nessuna ragione ammesse modifiche, dovendosi intendere il pieno rispetto di tali scelte progettuali elemento inderogabile caratterizzante l'opera nel suo complesso in ottemperanza ai contenuti dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in sede di approvazione;
- c) le normative di riferimento (anche quelle nel frattempo intercorse, che dovranno essere richiamate e rispettate), i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare;

d) l'ingegnerizzazione delle modalità esecutive, provvedendo a identificare le singole fasi di realizzazione, anche in relazione allo studio della cantierizzazione generale dell'intervento; in particolare dovranno essere sviluppati:

- tutti gli schemi e le sequenze di montaggio delle parti dell'opera, i quali dovranno inequivocabilmente garantire, per ognuna delle fasi individuate, l'assenza di situazioni di instabilità strutturale, sia globale, sia locale; tali procedure operative dovranno essere tassativamente rispettate nel corso dei lavori, escludendosi pertanto interruzioni o rallentamenti nell'assemblaggio dell'opera non compatibili con la sequenza di montaggio prevista; qualora il Contraente generale, in corso d'opera, ritenesse opportuno modificare – anche solo in parte – tali schemi e procedure di montaggio, dovrà preventivamente documentare alla Stazione Appaltante le soluzioni alternative individuate; resta comunque espressamente stabilito che, in tutti i casi, il Contraente è responsabile in maniera esclusiva della correttezza e dell'efficacia delle procedure di montaggio delle parti dell'opera, assumendosi conseguentemente ogni responsabilità per danni a terzi, danneggiamenti alle opere già eseguite o in fase di montaggio, rallentamenti o interruzioni nei lavori in connessione o a causa delle modalità di montaggio e assemblaggio messe in atto, fermo restando che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante avrà facoltà di rivalersi sul Contraente Generale per qualunque danno diretto e/o indiretto subito;
- i piani di sollevamento per le attività di smontaggio dei manufatti oggetto di smantellamento e quelli relativi alla messa in opera di elementi;
- il programma dettagliato dei movimenti materia in relazione all'avanzamento delle lavorazioni.

3. Fermo restando quanto stabilito dal DPR n. 207/2010 e dal primo comma del presente articolo, il Progetto Esecutivo dovrà comunque contenere:

- a) studi, indagini, rilievi, ricerche, campionamenti, analisi (in sito e/o in laboratorio) di qualunque natura e specie necessarie alla verifica di tutte le caratteristiche geometriche, fisiche, geologiche, geotecniche, ambientali delle aree e dei manufatti interessati dai lavori e rilevanti al fine della determinazione di tutti i parametri necessari alla corretta progettazione delle lavorazioni e delle opere previste dall'appalto; qualunque onere associato all'esecuzione di tali attività conoscitive – in senso lato – deve intendersi a totale carico del Contraente Generale e compensato col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione del contratto;
- b) una Relazione Generale che illustri compiutamente l'oggetto dei lavori nella sua interezza e complessità, descrivendo i criteri utilizzati per le scelte progettuali; in particolare, ricorrendo anche a specifici richiami agli elaborati grafici e ai Capitolati Speciali d'Appalto per le parti tecniche dei lavori e delle opere da realizzare, dovranno essere illustrati i criteri adottati per le scelte progettuali esecutive e per il conseguimento e la verifica sia dei livelli di sicurezza previsti sia della qualità delle lavorazioni previste; la Relazione Generale conterrà altresì la descrizione di tutte le indagini, i rilievi e le ricerche effettuate;
- c) tutte le Relazioni Specialistiche necessarie e opportune per affrontare in maniera esaustiva tutti gli aspetti specifici di dettaglio di esecuzione dei lavori in oggetto;
- d) tutte le relazioni di calcolo di opere e impianti, con allegati, se previsti, i relativi tabulati;

- e) gli elaborati grafici esecutivi, i quali comprenderanno:
- lo sviluppo, nelle scale opportune, tutti gli elaborati grafici del Progetto Definitivo relativi a tutte le Sottoparti Tematiche;
 - gli elaborati necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite;
 - tutti i particolari costruttivi;
 - gli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - elaborati che risultino necessari per la verifica del rispetto delle prescrizioni disposte dagli enti in sede di approvazione del progetto, nonché necessari all'ottenimento di tutti gli altri permessi o autorizzazioni di aspetti specifici del progetto;
 - elaborati che definiscano le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati o di quelli da assemblare al di fuori del cantiere;
 - elaborati relativi allo studio analitico della cantierizzazione dell'intervento in tutte le fasi, i quali rappresenteranno lo sviluppo esecutivo delle ipotesi di cantierizzazione previste nel Progetto Definitivo posto a base di gara.
- f) il Fascicolo Tecnico di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08;
- g) il Cronoprogramma, che illustrerà tutte le attività e le lavorazioni previste in appalto; tale Cronoprogramma dovrà essere congruente con il Cronoprogramma facente parte del Progetto Definitivo posto a base di gara e sarà redatto con un maggiore grado di approfondimento;
- h) il Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- i) il Computo Metrico Estimativo (per ciascuna delle Parti in cui risulta suddiviso il progetto), elaborato nelle modalità adottate per la redazione dell'analogo documento del Progetto Definitivo posto a base di gara;
- j) Il Piano delle Demolizioni.

Art. 22. Formato dei documenti e trasmissione

1. Tutti i progetti dovranno essere tassativamente redatti secondo lo stesso standard di formati utilizzati nella progettazione definitiva. Il progettista in particolare dovrà utilizzare la stessa tipologia di cartiglio e di codifica.

2. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere nei termini temporali previsti dal precedente art.20.

Art. 23. Firma degli Elaborati

1. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da professionisti abilitati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 24. Riservatezza

1. Tutta la documentazione relativa o connessa al Progetto Esecutivo, nonché tutte le informazioni inerenti ad esso, sono da considerarsi di proprietà dell'Ente, strettamente riservate e il Contraente Generale non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne, nel medesimo periodo, alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto.

2. Il Contraente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. Il Contraente Generale è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

3. Relativamente ai dati personali di cui entrasse in possesso, il Contraente Generale ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Art. 25. Proprietà e disponibilità degli elaborati del progetto esecutivo.

1. Tutti gli elaborati progettuali predisposti dal Contraente Generale saranno di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELL'ENTE e disponibilità esclusiva della Stazione Appaltante, anche in caso di risoluzione o di altra forma di cessazione del rapporto

2. La Stazione Appaltante potrà liberamente disporre, anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il Contraente Generale possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 26. Termini per la progettazione esecutiva e le attività tecniche

1. Dalla data di stipula del contratto il Contraente Generale deve dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

2. Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Stazione Appaltante in conformità agli artt. 26 e 27 del Codice dei Contratti.

3. Sono da considerarsi comprese nell'appalto e, pertanto, compensate nel prezzo offerto:

- La partecipazione a incontri presso la sede della stazione appaltante o presso altre sedi, ivi comprese quelle degli enti preposti al rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. necessari all'esecuzione dei lavori e dei servizi in appalto;
- La redazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria da parte della stazione appaltante o da parte degli enti preposti al rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ etc. all'esecuzione dei lavori e dei servizi in appalto.

Art. 27. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del Progetto Esecutivo previsto dall'articolo precedente, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille giornaliero, ai sensi dell'art. 113-bis del d. lgs. n. 50/2016. In relazione alla assoluta rilevanza per l'Ente del presente intervento, nel caso il ritardo superi del 20 % il tempo complessivo previsto, ovvero risulti superiore ai 24 giorni solari consecutivi, sarà facoltà della Stazione Appaltante considerare risolto il contratto per grave inadempimento del Contraente Generale.

Art. 28. Mancata approvazione del progetto esecutivo

1. Qualora il Progetto Esecutivo redatto a cura del Contraente Generale non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento del Contraente medesimo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto al Contraente Generale per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a) che si discosti dal progetto definitivo in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva a base di appalto;
- f) che sia frutto di frode da parte del Contraente Generale;
- g) che non consenta il conseguimento della certificazione ambientale dell'edificio, come prevista dall'art. 8.3.

3. In alternativa alla risoluzione, l'Amministrazione può disporre, con propria insindacabile valutazione, che il progettista provveda ad adempiere, senza ulteriori oneri aggiuntivi e con applicazione della penale prevista per il ritardo fino alla consegna del progetto adeguato.

4. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili al Contraente Generale, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del medesimo articolo 5.

Art. 29. Pagamento dell'importo relativo alla progettazione esecutiva e delle attività tecniche

1. Il corrispettivo a favore del Contraente Generale per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva sarà pari a quello da quest'ultimo offerto in sede di gara.

2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva sarà corrisposto in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento dell'Ente afferente il progetto esecutivo.

3. Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualunque fattore, comprese eventuali varianti al progetto – ed include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto e le spese, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale corrispettivo è da considerarsi comprensivo di onorari e spese, al netto di contributi previdenziali ed I.V.A..

4. Con la firma del contratto il Contraente Generale riconosce espressamente che l'importo offerto è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto della prestazione, secondo le specifiche previsioni del presente "Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa".

5. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita, nei modi di legge, da progettisti non dipendenti del Contraente, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato comunque a favore del Contraente Generale, tuttavia con l'osservanza delle

disposizioni dell'art. 194.9 del d. lgs. n. 50/2016 e, dunque, previa verifica dell'avvenuto pagamento del progettista da parte del Contraente Generale.

6. Il pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva sarà subordinato alla verifica e validazione della stessa ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti.

Inoltre sarà subordinato all'avvenuta attivazione della polizza assicurativa di natura professionale di cui al punto 8 dell'art. 19 del presente CSA.

7. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione sarà effettuato previa acquisizione di DURC del Contraente Generale e/o del Soggetto incaricato della progettazione esecutiva.

CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 30. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori al Contraente Generale avverrà entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2. È espressamente previsto che la Stazione Appaltante possa consentire l'accesso nelle aree di intervento prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, per quanto occorrente alle attività di progettazione esecutiva. Il termine utile per la realizzazione totale dei lavori decorrerà, in ogni caso, a partire dalla data di consegna di cui al comma 1.

3. Al momento della consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e il Contraente Generale sottoscrivono il relativo verbale di consegna in forma scritta e da tale data decorre utilmente il tempo per il compimento dei lavori.

4. In applicazione del comma 3, dell'art. 5, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, qualora, nel giorno fissato e comunicato dal D.L. per la consegna dei lavori, il Contraente Generale non si presenti, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia di cui all'art. 104 del Codice dei Contratti, oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale sarà in ogni caso a partire dalla data prevista dalla prima convocazione. In caso di risoluzione del contratto e di incameramento da parte della Stazione Appaltante della garanzia prestata dal Contraente Generale, rimane dovuto il risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante (ivi compresi i danni da mancata produzione sanitaria nonché l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte del Contraente Generale. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, il Contraente è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza in un termine inferiore a quello di cui al comma 1.

6. Il Contraente Generale è comunque tenuto agli obblighi di cui all'art. 54 del presente CSA.

7. Il Contraente Generale, al momento della consegna dei lavori dovrà immediatamente provvedere a quanto necessario a dar corso alle operazioni di bonifica bellica del sito interessato anche ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 31. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **1755 (millesettecentocinquantacinque) ridotti del numero di giorni di minor tempo di esecuzione lavori offerti in gara**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Oltre al termine di esecuzione dei lavori sono fissate le seguenti scadenze intermedie, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale fissata all'art. 35.

- a) 239 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori per la realizzazione della Centrale Gas Medicinali e cabina riduzione gas metano (Macrofase A);
- b) 224 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di riconsegna dei lavori per la Macrofase B per il completamento delle attività di demolizione;
- c) 604 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di riconsegna dei lavori per la Macrofase B per il completamento delle attività di scavo;
- d) 1049 giorni naturali **DETRATTI IL NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI OFFERTO IN GARA**, consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di riconsegna dei lavori per la Macrofase B per il completamento delle opere strutturali del Nuovo Ospedale e Polo Tecnologico;

2. Nel calcolo del tempo di cui al punto 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, nonché degli impedimenti e rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid-19.

3. Il Contraente Generale si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

Art. 32. Proroghe e differimenti

Non sono ammesse richieste di proroghe o differimenti dei tempi contrattuali offerti in gara.

Art. 33. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. In caso di forza maggiore, determinata da circostanze assolutamente indifferibili e speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la

D.L. , PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ENTE, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito il Contraente; costituiscono circostanze speciali le situazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei Contratti; nessun indennizzo spetta al Contraente Generale per le sospensioni di qualunque natura.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
- d) le dotazioni di mezzi presenti in cantiere, con indicazione di quelli ragionevolmente asportabili, nonché dei materiali presenti in cantiere;
- e) il personale da mantenere a disposizione, con le relative motivazioni e mansioni.

3. Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 34. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente a Contraente Generale e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al Contraente Generale e alla D.L.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente art. 33, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

5. In ogni caso le sospensioni dei lavori restano regolate prioritariamente, anche in deroga alle precedenti disposizioni, dall'art. 5 del d. l. n. 76/2020.

Art. 35. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1** per mille (euro **uno** e centesimi **zero** ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal presente contratto per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 30 comma 1;
- b) nell'inizio dei lavori per inefficacia del verbale di consegna imputabili al Contraente Generale che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'art. 30, comma 6;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata ai sensi del presente contratto;
- d) nel rispetto dei termini imposti dal RUP ovvero dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) nel rispetto del cronoprogramma, secondo le risultanze delle contabilizzazioni bimestrali volte a monitorare l'avanzamento dei lavori, di cui al successivo art. 39.

Nel caso di cui alla lett e), per il ritardo constatato al momento di una contabilizzazione bimestrale è determinata l'entità della penale corrispondente (provvisoriamente senza immediato riflesso sui pagamenti). Se, nel seguito il ritardo viene in tutto o in parte riassorbito, nella contabilizzazione bimestrale successiva viene rideterminata o azzerata l'entità della penale. Quando, in conformità al presente capitolato, matura il diritto del Contraente generale ad un pagamento, questo è decurtato dell'entità della penale eventualmente applicata, secondo il predetto meccanismo, all'atto della corrispondente bimestrale.

Se, tuttavia, prima che si raggiunga la scadenza di un pagamento, si evidenzia in sede di contabilizzazione bimestrale un accumulo di penali per oltre il 10% dell'importo contrattuale, l'Ente Ospedaliero può risolvere il contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario.

Le penali eventualmente applicate in occasione di un pagamento non sono recuperabili nel seguito, neppure se il Contraente generale recupera il corrispondente ritardo.

Le penali di cui alle lettere a), b), c), d) non sono recuperabili, neppure se il Contraente generale recupera il corrispondente ritardo.

3.La penale di cui al punto 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

5.Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L.

6.L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi anche in merito alla mancata produzione di attività sanitaria.

Art. 36. Programma esecutivo dei lavori a cura del Contraente Generale

1.Il progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale dovrà contenere anche il programma esecutivo dei lavori, in coerenza con quello del progetto definitivo e, primariamente, con l'offerta dell'Aggiudicatario.

2.Il programma esecutivo dei lavori del Contraente può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
- c. Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
- d. Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. Se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il psc, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Il programma esecutivo evidenzia specificamente i target di avanzamento in corrispondenza delle contabilizzazioni bimestrali, di cui all'art. 39, onde consentire il

monitoraggio e la verifica dei tempi di esecuzione e, all'occorrenza, l'applicazione delle penali da ritardo e gli altri rimedi a presidio dei diritti dell'Ente Ospedaliero.

4.I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto della tempistica offerta in gara.

Art. 37. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1.Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, fra l'altro:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Contraente ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del Contraente Generale comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra il Contraente e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal Contraente né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Contraente Generale e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2.Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se il Contraente Generale non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai punti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 32, di sospensione dei lavori di cui all'art. 33, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 35, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 38.

Art. 38. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile al Contraente Generale nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **100 (cento)** giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al punto precedente, trova applicazione dopo la formale messa in mora del Contraente con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 35, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal Contraente Generale rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto 2.

4. Sono dovuti dal Contraente Generale i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito del Contraente in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 39. Contabilizzazione bimestrale.

1. Dopo la consegna dei lavori, ogni due mesi, e con almeno 10 giorni di anticipo sulla scadenza del bimestre il Contraente generale presenta al Direttore dei lavori la proposta di contabilizzazione dei lavori eseguiti.

2. Tale contabilizzazione viene effettuata all'esclusivo fine di monitorare e verificare il tempestivo avanzamento dei lavori e l'osservanza del cronoprogramma, senza dare luogo a corrispondenti pagamenti in acconto. Questi restano dovuti esclusivamente nei tempi e con le modalità previste dal successivo art. 43.

3. Ricevuta la proposta, il Direttore dei lavori la valuta e l'approva, ovvero la rettifica a propria discrezione, sentito il Contraente generale.

4. Conseguentemente il Direttore dei lavori determina l'ammontare delle eventuali penali da ritardo, come previste dal precedente art. 35 e le comunica al Contraente Generale.

5. Le contabilizzazioni bimestrali, come approvate o rettifiche dal Direttore dei lavori, costituiscono accertamento definitivo vincolante per le parti, salvo che il Contraente vi apponga formale riserva, per qualsivoglia contestazione e/o maggiore pretesa e/o pretesa risarcitoria e la espliciti nei successivi 15 giorni, specificando: le ragioni del proprio dissenso, la natura e l'entità delle pretese che intende far valere, i fatti posti a fondamento di tali pretese. Lo stesso regime vale per eventuali contestazioni e pretese dovute a od originanti da: verbale di consegna dei lavori, eventualmente anche parziale; ordini di servizio; di ordini e/o verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ciascuno per quanto di ragione; applicazioni di penali; ordini di variante; nuovi prezzi. In questi casi la riserva deve essere apposta all'atto ed esplicitata nei 15 giorni successivi e deve poi riproposta ed eventualmente aggiornata, con le stesse forme, nella prima contabilizzazione successiva, a pena di decadenza. In generale eventuali aggiornamenti delle riserve, per maggiori importi rispetto a quelli già iscritti, devono essere tempestivamente fatti valere in ogni contabilizzazione successiva, a pena di decadenza. La tardiva contestazione, cui è equiparata la riserva generica, e la tardiva esplicazione della riserva, nonché la mancata

tempestiva conferma in contabilità bimestrale determinano la decadenza del Contraente Generale da ogni diritto o pretesa corrispondente.

6. Le riserve per eventuali fatti continuativi devono essere iscritte non appena il Contraente Generale è in condizione di avvedersi del fatto generatore, accompagnate quanto meno dall'analitica indicazione degli elementi per la quantificazione. Questa deve avvenire non appena possibile, eventualmente tramite aggiornamento della riserva alla prima contabilizzazione successiva utile. Le riserve da fatto continuativo devono essere progressivamente aggiornate in occasione delle contabilizzazioni successive. Anche l'inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta la decadenza dei diritti e delle pretese del Contraente Generale.

7. L'onere della riserva, con il regime corrispondente, di cui ai precedenti commi, vale anche per eventuali contestazioni relative a ritardi nelle contabilizzazioni o nei pagamenti, ancorché la pretesa corrispondente abbia eventualmente ad oggetto anche solo interessi.

8. La gestione delle riserve regolarmente iscritte e formalmente ammissibili avverrà secondo la disciplina del contenzioso contenuta nel successivo art. 61 e, per quelle legittimamente apposte solo al collaudo, in quanto ad esso relative, da parte del collaudatore.

9. Le precedenti clausole in ordine alle riserve sono previste con salvezza della piena responsabilità del Contraente Generale in ordine alla buona riuscita, al tempo ed alle modalità di esecuzione dei lavori, stante il fatto che compete al medesimo Contraente generale anche la progettazione esecutiva dell'intervento, che egli è chiamato a realizzare con ogni mezzo, in ragione della sua specifica capacità organizzativa e finanziaria.

40. Lavori a corpo ed a misura

1. I lavori sono affidati, contabilizzati e pagati a corpo.

2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. In ogni caso le opere realizzate dovranno corrispondere perfettamente alla descrizione della singole voci stesse.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

4. La contabilizzazione del lavoro a corpo, è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella 3 di cui all'art. 7 del presente CSA, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 14 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto il Contraente Generale era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6. La liquidazione dei singoli oneri della sicurezza è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

7. Tutti i materiali che devono essere approvati, quindi accettati dalla D.L. e/o che richiedono una certificazione preventiva non possono essere posti in opera e pertanto le relative lavorazioni non possono essere contabilizzate e annotate sul registro di contabilità.

8. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci

disaggregate di cui all'art. 14, del DM 7 marzo 2018, n. 49, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'art. 69, comma 4, del presente CSA e tali documenti non siano stati consegnati alla D.L.. Tuttavia, la D.L., sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

9. Le lavorazioni necessarie a completare l'opera diverse da quelle elencate al precedente punto 7, in assenza della necessaria certificazione anche se ultimate potranno essere ammesse in contabilità con una percentuale massima di avanzamento pari al 70%.

10. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 51 o 52, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del Regolamento Generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", nel progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale possono essere eventualmente previste a misura.

11. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.

12. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art. 41. Contabilità di eventuali lavori a misura

1. La contabilizzazione delle eventuali opere a misura e delle rispettive forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 5, punto 2.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco.

Art. 42. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L.

CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 43. Tempi e modi di pagamento del prezzo

1. La disciplina convenzionale dei pagamenti risulta la seguente e comunque come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara, all'art.7.2:

a) ad avvenuta approvazione da parte dell'Ente del progetto esecutivo, quale corrispettivo per tutte le prestazioni professionali relative allo stesso, la somma di Euro **2.206.405,24=**, oltre oneri professionali ed iva da ribassarsi secondo il relativo ribasso offerto in sede di gara;

b) Per i primi 24 mesi dall'avvio dei lavori nulla sarà pagato al contraente generale, tenuto al prefinanziamento ai sensi dell'art. 194 comma 12 del codice. In proposito si precisa che i mezzi finanziari per la realizzazione dell'opera saranno anticipati dal Contraente generale nei primi 24 mesi di esecuzione dei lavori, per una quota-parte di valore dell'opera che si stima sarà pari ad € 22.000.000 al netto dell'IVA corrispondenti ad euro 24.200.000 IVA compresa. Al termine dei 24 mesi sarà pagato un acconto, corrispondente alla minor somma fra Euro 17.000.000,00, oltre IVA, ed il valore delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, riconosciuto dal D.L., al netto del ribasso offerto e delle ritenute, oltre IVA.

In alternativa l'Ente potrà esercitare un'opzione per un ulteriore prefinanziamento, fino ad Euro 8.000.000,00 ed entro un massimo di 12 mesi aggiuntivi. In tal caso il primo pagamento avverrà al nuovo termine del periodo di prefinanziamento. Tale pagamento sarà di importo pari a quello complessivo prefinanziato, dedotti Euro 5.000.000,00 o, se inferiore, a quello corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti, riconosciuto dal D.L., al netto del ribasso offerto e delle ritenute, oltre IVA.

In ogni caso la differenza fra l'importo liquidato al termine del prefinanziamento e dell'eventuale periodo aggiuntivo opzionale, ed il maggior valore alla stessa data dei lavori effettivamente eseguiti, riconosciuto dal D.L., al netto del ribasso offerto e delle ritenute, oltre IVA, sarà riconosciuta e liquidata al Contraente generale, unitamente ai

corrispondenti oneri finanziari, insieme allo svincolo della rata di saldo dopo il favorevole collaudo finale dei lavori.

c) alla conclusione del trentaseiesimo mese dall'inizio dei lavori potrà essere liquidato al contraente generale un importo pari ad euro 39.000.000,00 (trentanovemilioni/00), da ribassarsi e con l'aggiunta di IVA, purché il corrispondente avanzamento dei lavori si sia realizzato ed in ogni caso l'importo sarà liquidabile entro i limiti di produzione effettiva del cantiere. Il pagamento sarà effettuato a seguito della verifica di effettiva esecuzione in controvalore di opere da parte della D.L. almeno pari o superiore a tale importo: a tali somme andrà ovviamente applicato il relativo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

d) alla conclusione del quarantottesimo mese dall'inizio dei lavori potrà essere liquidato al contraente generale un importo pari ad euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00), da ribassarsi e con l'aggiunta di IVA, purché il corrispondente avanzamento dei lavori si sia realizzato ed in ogni caso l'importo sarà liquidabile entro i limiti di produzione effettiva del cantiere. Il pagamento sarà effettuato a seguito della verifica di effettiva esecuzione in controvalore di opere da parte della D.L. almeno pari o superiore a tale importo: a tali somme andrà ovviamente applicato il relativo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

e) ad approvazione del certificato di collaudo sarà riconoscibile in termine di controvalore di lavorazioni eseguite al contraente generale un importo pari ad euro 24.184.715,82= (ventiquattromilionicentottantaquattrosettecentoquindici/82), da ribassarsi, purché il corrispondente avanzamento dei lavori si sia realizzato ed in ogni caso l'importo sarà liquidabile entro i limiti di produzione effettiva del cantiere. Il riconoscimento sarà disposto a seguito della verifica di effettiva esecuzione in controvalore di opere da parte della D.L. almeno pari o superiore a tale importo: a tali somme andrà applicato il relativo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Il pagamento di tale importo avverrà in parte in denaro ed in parte tramite il trasferimento della proprietà degli immobili individuati nel corrispondente contratto preliminare a base di gara; trasferimento che avverrà entro sei mesi dal certificato di favorevole collaudo.

Agli immobili sarà riconosciuto il valore posto a base di gara, maggiorato del rialzo offerto nella gara stessa dall'aggiudicatario.

Resta riservata all'Ente Ospedaliero la scelta di non trasferire gli immobili e di pagare l'intero saldo. La corrispondente opzione può essere esercitata dall'Ente Ospedaliero entro 40 mesi dall'inizio dei lavori.

Sempre ad approvazione del certificato di collaudo sarà liquidata al Contraente Generale la residua somma di prefinanziamento non già versata come da precedente lettera b)

Negli stessi termini temporali saranno inoltre riconosciuti al Contraente Generale gli oneri finanziari afferenti al prefinanziamento e oggetto dell'offerta di gara nonché l'importo non ribassabile, previsto fra le somme a disposizione, per l'attuazione delle misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 194, comma 3, lett. d) e comma 20 e dell'art. 203, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

2. L'eventuale attivazione da parte dell'Ente di una maggior quota di prefinanziamento offerta in gara potrà comportare una variazione delle singole rate di importo soprariportate.

3. Ferma restando la precedente previsione, nel caso di ritardo nell'avanzamento dell'opera la dinamica dei pagamenti resterà rapportata all'avanzamento effettivo, in modo da far corrispondere gli acconti all'effettivo progredire dei lavori, ma detratte le relative penali da ritardo.

4. L'anzidetta dinamica dei pagamenti è stabilita in relazione alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione ed alle varie componenti di provvista, come descritta nel Disciplinare di gara. L'Aggiudicatario riconosce che una parte essenziale del finanziamento avviene tramite mutuo della Council of Europe Development Bank – CEB, sulla base di un accordo-quadro con l'Ente Ospedaliero, posto a base di gara. L'Aggiudicatario si impegna a cooperare con l'Ente Ospedaliero per la piena osservanza di tale accordo-quadro, ai fini dell'effettiva erogazione e regolare fruizione del mutuo.

Art. 44. Anticipazione

Per la tipologia della presente procedura di appalto che consiste nell'affidamento delle prestazioni previste a Contraente Generale, con le modalità e le disposizioni degli specifici

articoli del Codice dei Contratti (articoli da 194 a 199), l'anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del predetto Codice, non è prevista e non sarà pertanto corrisposta.

Art. 45. Prestazioni riferite alla progettazione esecutiva

Per il pagamento delle prestazioni riferite alla progettazione esecutiva prevista dall'appalto si rimanda a quanto già enunciato nel precedente art. 29 del presente "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa".

Art. 46. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura da parte della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di Pagamento, sono dovuti al Contraente Generale gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Contraente gli interessi di mora.

2. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di irregolarità fiscali o contributive a tal fine rilevanti per legge o per l'inadempimento del Contraente Generale ai propri obblighi contrattuali verso gli affidatari, come previsto dall'art. 194.9 del d. lgs. n. 50/2016, anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento di attuazione e del presente CSA nonché ai successivi articoli 47 e 48.

Art. 47. Sospensioni

Salvi comunque gli ulteriori rimedi a disposizione dell'Ente Ospedaliero, la corresponsione degli acconti è altresì sospesa, fra l'altro, nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

- c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della Sicurezza;
- d) per mancato rispetto del sollecito del Responsabile del Procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori.

Art. 48. Altre cause di sospensioni dei pagamenti

Salvi comunque gli ulteriori rimedi a disposizione dell'Ente Ospedaliero, i pagamenti risultano in ogni caso subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del Contraente Generale, dei Soggetti Affidatari e degli eventuali Subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- b) alla comprova degli adempimenti in favore degli affidatari dei lavori, dei subappaltatori e subcontraenti, se nel rispetto della legge sono stati stipulati contratti corrispondenti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 83 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ad eventuali inadempienze da parte del Contraente Generale all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso fino alla risoluzione dell'inadempienza.

Art. 49. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 50. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2.E' ammessa la cessione dei crediti, nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 51. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico del Contraente Generale la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo il Contraente Generale possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n.207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, al Contraente Generale sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalle norme.

4. Qualunque reclamo o riserva che il Contraente Generale si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed a richiesta di essa, le varianti, in

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non alterino la natura generale del contratto;
- c) non comportino una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei Contratti;
- d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore del Contraente Generale e non estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 56 del presente CSA, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti previsti, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 58 del presente CSA.

7. Inoltre sono ammesse varianti, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 106 del Codice dei Contratti, se l'importo delle modifiche è al di sotto, contemporaneamente, dell'importo della soglia di rilevanza comunitarie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti e del 15% del valore iniziale del contratto e purché tali modifiche non alterino complessivamente la natura del contratto.

8. Come previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti al Contraente stesso a titolo di indennizzo.

9. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che il Contraente Generale è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

10. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione Lavori devono essere approvate dal R.U.P., che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Appaltatore.

11. La disciplina economica relativa alla progettazione delle varianti è stabilita dal precedente art. 20.

Art. 52. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Per le eventuali varianti riconducibili a errori e omissioni del progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, valgono i limiti imposti dal punto b), del comma 2, dell'art. 106, del Codice dei Contratti.

2. Ai fini del presente articolo e anche di quanto riportato al comma 16, del precedente articolo 20, del CSA si considerano errore od omissione di progettazione, fra l'altro, le seguenti condizioni:

- L'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- La mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
- Il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, ivi compresi quelli necessari per l'ottenimento della certificazione ambientale dell'edificio a carico del Contraente Generale;
- La violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3.Si applicano i disposti dell'art.106, del Codice dei Contratti e del D.M. 7 marzo 2018, n.49.

4.Il Contraente Generale risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo da lui redatto nell'ambito delle prestazioni previste dall'appalto.

Art. 53. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come definiti ai punti 2 e 3, dell'art. 5 del presente "Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa". Quanto al costo della progettazione si rinvia all'art. 20.

2.Se tra i prezzi contrattuali, non sono presenti i prezzi per la compensazione dei lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi unitari in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e Direttore dei Lavori, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal R.U.P.; i predetti nuovi prezzi saranno desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3.Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

- a) prezzario OO.PP. della Regione Liguria edizione relativa all'anno di espletamento della procedura di gara;
- b) prezzario del Comune di Milano dello stesso anno di cui del precedente punto a).

4.Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 54. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, il Contraente Generale deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'art. 41, comma 2;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008. Se l'Aggiudicatario occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, il Contraente Generale deve trasmettere al C.S.E. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico Competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 42;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 43.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dal Contraente Generale e dagli Affidatari diretti, comunque organizzati anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se il Contraente Generale o il Soggetto Affidatario sono un Raggruppamento Temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se il Contraente Generale o il Soggetto Affidatario è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 3, il Contraente Generale e/o i Soggetti Affidatari dei lavori comunicano alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

5. Il Contraente Generale e/o i Soggetti Affidatari dei lavori devono assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 55. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, il Contraente Generale e/o il Soggetto Affidatario dei lavori è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. Il Contraente Generale e/o il Soggetto Affidatario dei lavori predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Il Contraente Generale e/o il Soggetto Affidatario dei lavori garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. Il Contraente Generale e/o il Soggetto Affidatario dei lavori non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 54, commi 1, 2 o 5, oppure agli artt. 56, 57, 58 o 59 del presente CSA.

Art. 56. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. Il Contraente Generale e/o il Soggetto Affidatario dei lavori è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso Decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per

la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 4.1 lettera C), del presente CSA.

2.L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 42.

3.Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 27 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 57. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1.Il Contraente Generale può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2.Il Contraente Generale ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla

documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per il Contraente.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Contraente Generale, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per il Contraente Generale, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 58. Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. Il Contraente Generale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite del Contraente Generale e/o del Soggetto Affidatario dei lavori, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Il Contraente Generale e/o Soggetto Affidatario dei lavori è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con

il piano presentato dal Contraente Generale e/o Soggetto Affidatario stesso. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del presente CSA.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 56.

Art. 59. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Contraente Generale è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Il Contraente Generale è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Il Contraente Generale è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Contraente Generale e/o Soggetto Affidatario dei lavori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti, il Contraente Generale e/o Soggetto Affidatario dei lavori è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 60. Transazione

1. Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei Contratti le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie, indipendentemente dal fatto che il relativo iter sia stato avviato e/o proceda, il Contraente Generale non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 61. Definizione delle controversie

1. Fatto salvo il diritto alla tutela giurisdizionale, eventuali controversie in corso di esecuzione saranno sottoposte al Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del d. l. n. 76/2020; il Collegio consultivo tecnico assorbirà anche le funzioni del comitato permanente di cui all'art. 194.3 del d. lgs. n. 50/2016.

2. In particolare saranno sottoposte al Collegio consultivo le riserve del Contraente Generale via via che saranno state eventualmente iscritte.

3. Il Collegio sarà chiamato a determinare le proprie modalità di funzionamento, al fine di assicurare la speditezza, l'accuratezza e l'imparzialità delle proprie decisioni. Sarà comunque tenuto ad esaminare senza indugio le riserve via via iscritte, salva la facoltà di sospendere l'esame di quelle continuative o comunque la cui soluzione dipenda da circostanze, fatti o eventi non immediatamente verificabili.

4. Resta espressamente escluso che queste assumano la natura di lodo contrattuale previsto dall'art. 808-ter cod. proc. civ., a tutela dell'integrità patrimoniale dell'Ente.

5. In ragione della norma, posta dall'art. 6 del d. l. n. 76/2020, secondo cui l'inosservanza delle determinazioni del Collegio tecnico costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali, si conviene che l'Ente Ospedaliero si conformerà provvisoriamente a tali determinazioni, ma mantenendo salvo il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. In caso di esito del contenzioso giurisdizionale difforme dalle determinazioni del Collegio tecnico, l'Ente Ospedaliero avrà diritto all'eliminazione delle conseguenze a sé sfavorevoli delle determinazioni del Collegio non confermate in giudizio, anche se nel frattempo già eseguite. In questa prospettiva, la pronuncia giudiziaria, anche

se non definitiva, ed anche se cautelare, costituisce la prova contraria idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 6.3 che l'inosservanza delle determinazioni del Collegio costituisca grave inadempimento dell'Ente. Il Contraente Generale avrà a sua volta la facoltà di avvalersi del medesimo regime.

6. Si pattuisce la competenza territoriale esclusiva del Foro di Genova per tutte le controversie inerenti all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione, all'adempimento/inadempimento, alla risoluzione del presente contratto e/o comunque connesse.

Art. 62. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il Contraente Generale è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare il CCNL adottato.

2. Il Contraente Generale è tenuto alla verifica dell'osservanza delle stesse norme da parte dei soggetti affidatari dei lavori ed eventuali subappaltatori ed è altresì tenuto alla verifica della regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e del regolare versamento dei contributi da parte dei soggetti affidatari dei lavori ed eventuali subappaltatori.

3. Il Contraente Generale inserirà le corrispondenti previsioni nei contratti relativi all'affidamento dei lavori e pretenderà altrettanto dagli affidatari per quanto concerne i subappalti.

4. Resta esclusa ogni responsabilità, in merito, in capo all'Ente Ospedaliero e, comunque, il Contraente Generale lo terrà completamente indenne manlevato da qualsivoglia pretesa o azione di terzi sotto questo profilo.

5. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Ente Ospedaliero di effettuare le trattenute previste dall'art. 30, commi 5° e 6°, del d. lgs. n. 50/2016. A tal fine l'Ente Ospedaliero può sempre pretendere dal Contraente Generale la dimostrazione della regolarità dei pagamenti e dei contributi relativi alle maestranze ed al personale comunque impiegati nel cantiere.

6. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere alle Imprese operanti in cantiere copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro delle medesime Imprese.

7. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il Contraente Generale è tenuto a disporre per tutte le Imprese operanti in cantiere che ciascun soggetto occupato nell'esecuzione dei lavori sia dotato di una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il Contraente Generale risponde di questo obbligo per i propri lavoratori dipendenti ed anche per il personale dipendente delle Affidatarie dirette e delle Ditte subappaltatrici autorizzate; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delle Imprese operanti nell'esecuzione dei lavori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

9. La violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 63. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore del Contraente Generale, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per quella di saldo.

4. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale e dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 44 e 45 del presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa";
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo del Contraente Generale, delle Affidatarie degli eventuali subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 44 e 45 del presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa", limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 64, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo ad un'impresa affidataria o ad un subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 64. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, oltre alle fattispecie già previste in altri articoli del precedente disciplinare:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA del Contraente Generale per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti del Contraente Generale di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 31, fra l'altro i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 56 e 58 del presente CSA, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal RUP o dal CSE;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Contraente Generale senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 81/2008;

- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutivi;
- m) ogni altra ipotesi di grave inadempimento ai sensi del codice civile.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta al Contraente Generale nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e il Contraente Generale o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del Contraente Generale, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e da eseguire d'ufficio in danno tramite scorrimento della graduatoria di gara, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di impossibilità, tramite un nuovo affidamento a sensi di legge;
- b) ponendo a carico del Contraente Generale inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine al Contraente Generale inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

- 4) comunque ogni eventuale maggior onere derivante dalla risoluzione e dal nuovo affidamento.

5. Nel caso il Contraente Generale sia un Raggruppamento Temporaneo di operatori, oppure un Consorzio Ordinario o un Consorzio Stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 65. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 194 del Codice dei Contratti, il Contraente Generale può eseguire in proprio i lavori affidati, nei limiti della qualificazione posseduta, oppure mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione occorrenti previsti dall'art. 84 del Codice dei Contratti. Questi ultimi possono sub affidare i lavori a loro assegnati nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; per questi sub-affidamenti si applicano le disposizioni inerenti il subappalto di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea.

2. I subappalti devono essere autorizzati dall'Ente Ospedaliero, ai sensi di tale disciplina.

Art. 66. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il Contraente Generale resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto da parte delle imprese alle quali le ha affidate e/o da parte di loro subappaltatori, sollevando e tenendo indenne manlevato l'Ente Ospedaliero da ogni pretesa da parte loro.

2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il CSE di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, preventivamente, almeno cinque giorni feriali antecedenti al previsto avvio dei lavori. Questo per consentire sia al RUP sia al CSE di compiere le necessarie verifiche propedeutiche a stabilire l'idoneità delle corrispondenti Imprese all'ingresso in cantiere e all'esecuzione delle attività.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano comunque le disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente articolo 62 del presente CSA.

Art. 67. Pagamento dei subappaltatori

1. L'Ente Ospedaliero non provvede al pagamento diretto degli affidatari dei lavori e dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 194.9 del d. lgs. n. 50/2016.

2. Quando maturano le condizioni per i pagamenti al Contraente Generale, nonché in sede di collaudo, questi deve dare dimostrazione all'Ente Ospedaliero di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali verso gli affidatari dei lavori ed i subappaltatori. In difetto, ed in caso di irregolarità, il pagamento al Contraente Generale resta sospeso, senza il diritto ad interessi.

3. Nel caso di controversie di non pronta soluzione fra il Contraente Generale e gli affidatari dei lavori e/o questi ed i subappaltatori, l'Ente Ospedaliero può comunque effettuare i pagamenti al Contraente Generale, ovvero accantonare le somme controverse, a propria discrezione e secondo ragionevolezza.

Art. 68. Disposizioni generali riguardanti i sub-affidamenti

1. Il Contraente Generale deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti i contratti e subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed osservare per tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Tutti i contratti e subcontratti devono trovare corrispondenza, anche per effetto di aggiornamenti, nel piano degli affidamenti e delle misure di prevenzione e contrasto della criminalità, di cui all'art. 194.20 del d. lgs. n. 50/2016.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 69 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta del Contraente Generale la D.L. redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il Certificato di Ultimazione dei Lavori previa effettuazione dei necessari accertamenti in contraddittorio con il Contraente stesso per la verifica sommaria della regolarità delle opere eseguite e della loro effettiva ultimazione. Il Certificato di Ultimazione dei Lavori viene trasmesso dal D.L. al RUP. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con il Contraente Generale un verbale di constatazione dei luoghi anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste per la ritardata ultimazione delle opere. Il Certificato di Ultimazione dei Lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Si applica il disposto dell'art. 12 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Contraente Generale è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 35 del CSA, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 70 del CSA.

4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se il Contraente Generale non ha consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici di cui all'art. 39, comma 7, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, nonché la prova dell'intervenuta certificazione ambientale dell'edificio o della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento di essa, alla condizione del favorevole collaudo. Lo stesso vale per la corretta implementazione del modello BIM dell'Ospedale. La D.L. non può redigere il certificato di

ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Art. 70. Termini per il collaudo

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel CSA o nel contratto.

3. Ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Regolamento Generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'Organo di Collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, sulle domande del Contraente Generale e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo, l'Organo di collaudo le decide unitamente al collaudo. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato al Contraente Generale.

4. Finché non sia avvenuta l'approvazione del Certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. Così anche nel caso di mancato ottenimento effettivo della certificazione ambientale dell'edificio, che costituisce presupposto essenziale per il collaudo favorevole.

Art. 71. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'art. 69, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L.

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata al Contraente Generale per iscritto, lo stesso Contraente non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Il Contraente Generale può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza del Contraente Generale o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 69, comma 3 del CSA.

6. In seguito alla presa in consegna dei lavori ultimati, il Contraente Generale è chiamato ad erogare le prestazioni di manutenzione come disciplinare dall'apposito ulteriore capitolato a base di gara.

7. A tal fine il Contraente Generale è chiamato a prestare, in fase di collaudo e prima dell'ultimazione di esso, la cauzione definitiva corrispondente a tale attività di servizio, in conformità all'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. In difetto il contratto si risolve per grave inadempimento del Contraente Generale, con incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 104 del d. lgs. n. 50/2016.

8. Nella fase di avvio del periodo di manutenzione il Contraente Generale presta la cooperazione necessaria per il regolare inserimento delle attività sanitarie nel nuovo Ospedale.

CAPO 13. NORME FINALI

Art. 72. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente "Capitolato speciale d'Appalto – Parte Amministrativa", nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del Contraente Generale gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- b) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- c) documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti (ENEL, Telecom, Azienda erogatrice del Gas, Acqua e dei servizi di fognatura, Comune, ecc.) per tenerne debitamente conto nella programmazione dei lavori al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione degli stessi.
- d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- e) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso il Contraente non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni del Contraente Generale a termini di contratto;

g) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio per c.a. e qualsiasi altra struttura portante (es. acciaio, muratura, legno lamellare, legname, ecc.), nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare e conservare i prelievi come prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e dalla relativa circolare esplicativa. Tutti i prelievi destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi dovranno essere effettuati in contraddittorio e appositamente verbalizzati;

h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai Capitolati Tecnici;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.L., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto al Contraente Generale le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal Contraente fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Contraente Generale;

l) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, il Contraente Generale non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e

i consumi dipendenti dai predetti servizi; il Contraente Generale si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di D.L. e assistenza;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del Contraente Generale l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del Contraente Generale, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della D.L., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- t) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, qualora applicabile;
- u) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. Il Contraente Generale dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza, qualora necessaria;
- v) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- w) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- z) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

2.E' onere del Contraente Generale assicurare che la bolla di consegna dei materiali indichi il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in ottemperanza all' 4 della legge n. 136 del 2010.

3.Per tutte le forniture previste in appalto, il Contraente Generale ha l'onere di attestare con adeguata certificazione rilasciata da laboratorio ufficiale, la rispondenza dei componenti alle specifiche ed agli elaborati di contratto, prima della posa in opera del componente stesso, mediante sottoposizione di richiesta di approvazione materiale alla Direzione Lavori.

4.Il Contraente Generale ha l'obbligo di prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso un laboratorio o istituto qualificato, tutte le prove previste dal presente documento, dagli elenchi prezzi ed ai capitolati tecnici facenti parte del presente progetto. Qualora un componente sia sprovvisto di certificazione ufficiale, corrispondente in tipologia e dimensioni al caso in oggetto, è onere del Contraente Generale provvedere a fare eseguire presso laboratori autorizzati, a proprie spese, le necessarie prove di

qualificazione del componente stesso, consegnando alla Direzione Lavori i relativi certificati.

5. Il Contraente Generale ha l'onere della fornitura alla D.L., prima dell'approvazione e della posa in opera di qualsiasi materiale, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i principali componenti per cui occorre esibire le campionature:

- Elementi tecnici della copertura;
- Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni;
- Infissi interni ed esterni (es. Isolamento acustico, tenuta all'acqua ed all'aria, resistenza al vento, ecc.);
- Sistemi frangisole;
- Manti di copertura;
- Isolanti termici ed acustici;
- Controsoffitti;
- Tinteggi e rivestimenti;
- Giunti di dilatazione e di costruzione;
- Guaine e manti impermeabili;
- Inerti, asfalti e bitumi;
- Tubazioni per fognature e reti impiantistiche (es. Pvc, polietilene, ecc...);
- Ghisa per caditoie e pozzetti;
- Componenti impiantistiche meccaniche (es. Sanitari, tubazioni, canalizzazioni, isolamenti, ecc.), elettriche (es. Corpi illuminanti, tubazioni, placche, frutti, ecc..) E speciali (es. Prese, tubazioni, ecc..).

6. Il Contraente Generale ha l'onere di operare la preventiva campionatura con adeguato anticipo di almeno 60 gg. di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.

7. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del Contraente Generale, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

8. Le campionature dei materiali ai fini dell'accettazione dei materiali ai sensi dell'art 15 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 dovrà essere effettuata nella misura di minimo 3 (tre) campioni.

9. Il Contraente Generale è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L..

10. Il Contraente Generale è obbligato ai tracciamenti e ai rigonfiamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico. Il Contraente deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., il Contraente Generale deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L..

11. Il Contraente Generale deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

12. Il Contraente Generale è tenuto a nominare il Direttore Tecnico di Cantiere (Ingegnere o Architetto abilitato all'esercizio della professione) e comunicarlo al Committente, al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

13. Il Contraente Generale è tenuto a disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo.

14. Il Contraente Generale è tenuto a disporre in cantiere un recapito telefonico, mail di cantiere e pec funzionante durante le ore d'ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti della Direzione Lavori al Direttore di Cantiere incaricato.

15. Il Contraente Generale è tenuto a consentire l'accesso alla ditta nominata dalla Stazione Appaltante per la fornitura e posa delle finiture e degli arredi dei locali interni ai fabbricati oggetto di appalto.

16. Il Contraente Generale è tenuto a consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ai locali medesimi. L'uso anticipato dei locali non costituisce consegna dell'opera alla Stazione Appaltante. Entro un mese dal verbale di ultimazione il Contraente Generale dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

17. Il Contraente Generale è tenuto a fornire e porre in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi a percorsi, usi e informazioni sugli impianti eseguiti e previsti anche dalle vigenti norme di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

18. Il Contraente Generale è tenuto a visitare per presa di conoscenza il giornale dei lavori tutte le volte che gli verrà richiesto dalla Direzione Lavori e comunque con cadenza settimanale. Le prescrizioni dettate dalla Direzione Lavori riportate sul giornale dei lavori, debitamente visitate dal Contraente sono immediatamente esecutive.

19. Il Contraente Generale è obbligato a mettere in opera prodotti da costruzione dotati di marcatura CE ed a fornire alla Direzione Lavori le Dichiarazioni di Prestazione in conformità alle disposizioni introdotte con il Regolamento (UE) n.305/2011.

20. Il Contraente Generale è tenuto a consegnare, successivamente alla posa e comunque entro la dichiarata ultimazione dei lavori, i certificati e la documentazione tecnica relativa ai materiali forniti da Egli stesso nell'ambito dell'appalto, i manuali d'uso e di manutenzione delle opere e delle apparecchiature in ordine all'ottenimento del Certificato di Collaudo Provvisorio.

21. Il Contraente Generale è tenuto a consegnare la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, nonché redigere il Piano di Manutenzione dell'opera in conformità all'art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

22. Il Contraente Generale è tenuto a mettere a disposizione esperti, alla consegna dell'opera ultimata, per l'istruzione degli incaricati dalla Stazione Appaltante per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti.

23. Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori e prima di qualsiasi consegna anticipata che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente alle pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.. I servizi igienici, a fine lavori, dovranno essere consegnati puliti ed igienizzati, pronti all'uso.

24. I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste al Contraente Generale in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

25. Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, l'Appaltatore è tenuto a munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

26. Il Contraente Generale è tenuto alla comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'andamento dei lavori, all'impiego della mano d'opera, mezzi ed attrezzature in cantiere

27. E' onere del Contraente Generale la messa a disposizione, entro l'area di cantiere, di uffici per la Direzione Lavori convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personal computer di adeguate prestazioni, collegamento Internet con casella personale e-mail, telefono, fax, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza ed un'adeguata superficie di pannelli in legno per appendere alle pareti gli elaborati di progetto, una copia completa del progetto di appalto. Le spese di esercizio degli impianti (telefono fax e collegamento internet incluso), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico al Contraente Generale.

28. E' onere del Il Contraente Generale l'approntamento di locali spogliatoio e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità, compresi servizi igienici del tipo chimico nel numero e posizione previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al contratto.

29. Sono inoltre a carico del Contraente Generale i seguenti oneri:

- La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere disponibile la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione;
- La provvista dell'acqua necessaria per l'esecuzione delle opere, delle prove in corso d'opera e del collaudo dei lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto;
- Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento;

- Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore;
- Gli oneri relativi alla sistemazione delle strade di accesso e delle relative pavimentazioni, nel caso in cui queste debbano essere danneggiate dai mezzi a qualsiasi titolo afferenti al cantiere;
- Il ripristino di scavi, rilevati, discariche, manufatti, opere, eventualmente guasti o alterati per franamenti, smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di verifiche, saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo.

30. Il Contraente Generale dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino ad avvenuto collaudo e sostenere i relativi oneri per consumi energetici. Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio. In caso di consegna anticipata, gli oneri di sorveglianza, manutenzione ordinaria, riparazioni per uso o rotture e consumi energetici dell'opera consegnata sono a carico dell'Ente appaltante, fermo restando a carico del Contraente Generale tutti i difetti, mancanze e vizi riscontrati nell'opera.

31. La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali "come costruito" (as built), aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati (esatto posizionamento, in piante e nelle sezioni). Tale documentazione finale dovrà essere fornita, in triplice copia su carta in duplice copia su supporti informatici in base alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione Appaltante al Contraente Generale.

32. Tutta la documentazione di cantiere e gli "as-built" dovranno essere gestiti con metodologia BIM secondo le specifiche del Capitolato informativo, che si intende parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. A tale scopo il Contraente Generale sarà tenuto a nominare un BIM Coordinator di cantiere, il cui curriculum dovrà essere approvato dalla Committenza, il cui ruolo sarà il coordinamento della produzione e gestione degli elaborati di cantiere e di "as-built" con modalità BIM.

33. Tutti i flussi informativi di progetto, sia in fase di progettazione esecutiva sia in fase di esecuzione e collaudo delle opere, dovranno essere gestiti tramite la piattaforma informativa di progetto (CDE) secondo le istruzioni impartite dalla Committenza e dalla Direzione Lavori.

34. Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera, anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico del Contraente Generale, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 73. Disposizioni per assicurare la Qualità

1. Il Contraente Generale è tenuto, nell'espletare le attività connesse al presente appalto, ad applicare un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/08. Esso si esplica nella redazione di un Piano della Qualità specifico per le attività del cantiere. Il Piano della Qualità dovrà inoltre prevedere un capitolo specifico sulla pianificazione della sicurezza sul lavoro, individuando le relative responsabilità e metodologie di verifica.

2. Il Contraente Generale è tenuto ad organizzare le attività necessarie alla esecuzione delle opere oggetto del presente appalto sulla base di un Piano di Qualità (PdQ) che dovrà essere sottoposto preventivamente alla Direzione Lavori. Nel caso di consorzio o di Associazione Temporanea di Imprese dovrà essere predisposto il Piano della Qualità del Consorzio o dell'Associazione, in cui deve essere descritto come saranno armonizzate e coordinate le attività di tutti i soggetti che ne fanno parte, per garantire la qualità finale dell'intera realizzazione.

3. Il Piano della Qualità del Contraente Generale deve descrivere le particolari modalità operative, le risorse, le sequenze di attività che intende mettere in atto per garantire i tempi di esecuzione delle attività ed il rispetto delle prestazioni attese. Il PdQ deve essere elaborato in base della norma UNI ISO 10005/96. Il Piano della Qualità dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione delle singole lavorazioni e creazione di un piano temporale di esecuzione delle lavorazioni (cronoprogramma delle attività), per categorie di lavorazioni;
- Identificazione dei requisiti richiesti dalla Committenza per ogni lavorazione o categoria di lavorazioni;
- Identificazione delle responsabilità di controllo delle attività relative al presente contratto;
- Fornitura di materiali e controllo dei fornitori
- Raccolta e trasmissione alla Direzione Lavori dei certificati dei materiali
- Esecuzione delle verifiche e prove sui materiali (dirette o tramite laboratori esterni),
- Esecuzione delle lavorazioni, per categorie di lavorazioni,
- Esecuzione di prove funzionali;
- Identificazione delle modalità di verifica delle attività (specificate al precedente punto) in base ai requisiti richiesti. Tale verifica sarà svolta direttamente per le lavorazioni eseguite dal Contraente Generale stesso, ovvero indirettamente tramite i Piani di Qualità degli Affidatari diretti o dei subappaltatori, se presenti;
- Identificazione delle modalità di presentazione delle non conformità e delle conseguenti azioni correttive;
- Il Contraente Generale è responsabile dell'espletamento delle eventuali azioni correttive;
- Modalità di archiviazione di tutta la documentazione relativa alla qualità, per assicurare la sua immediata leggibilità e disponibilità per la Committenza;
- Modalità di informazione del personale sui contenuti e svolgimento delle verifiche di qualità.

4. Il Contraente Generale dovrà dotarsi di adeguate strumentazioni ed apparecchiature di misura e prova per consentire l'effettuazione di prove in corso d'opera sui materiali e le lavorazioni eseguite, dotate di certificato di taratura di data non anteriore a mesi sei. Le prove da eseguirsi saranno, in maniera non esaustiva:

- Prove sui calcestruzzi ed acciai come prescritto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni;

- Prove sui massetti di sottofondo (consistenza, ritiro);
- Prove di resistenza per le murature e murature armate (resistenza meccanica);
- Prove sulle pareti in cartongesso (resistenza meccanica);
- Prove sulle pavimentazioni in gres o pavimenti industriali (resistenza meccanica);
- Prove sugli intonaci;
- Prove sugli infissi interni ed esterni (es. di isolamento acustico, ecc.);
- Prove sul potere fonoisolante di partizioni, facciate, ecc. secondo quanto previsto dal DPCM 5/12/97;
- Verifiche funzionali degli impianti elettrici (CEI 64-8);
- Verifiche funzionali degli impianti speciali;
- Verifiche funzionali degli impianti meccanici ed antincendio.

5. Ai fini della pianificazione, gestione e monitoraggio interno della sicurezza sul lavoro il Contraente Generale dovrà adottare le metodologie introdotte dalle Linee guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) edite da UNI (Settembre 2001) e le indicazioni riportate nelle “LINEE GUIDA SGSL PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI - istruzioni operative per l’istituzione e l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e suggerimenti per la certificazione del SGSL realizzato”, edite da ANCE e ICIC nel 2009.

Art. 74. Disposizioni ambientali e Piano di Gestione Ambientale - CAM

1. Il presente appalto è normato ai sensi del Decreto 11 gennaio 2017 “ 11 ottobre 2017, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

2. Nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, il Contraente Generale è tenuto ad osservare il citato Decreto 11 ottobre 2017 e a prevedere progettualmente e porre in opera materiali e componenti rispondenti alle caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate sugli elaborati, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. In particolare si dovranno rispettare le prescrizioni

contenute nella Relazione Criteri Ambientali Minimi del Progetto Definitivo e le ulteriori prescrizioni derivanti dalle verifiche condotte nell'ambito della Progettazione Esecutiva, al fine di garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per come definiti dal Decreto 11 ottobre 2017.

3. Nella progettazione esecutiva, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

4. Il Contraente Generale dovrà, oltre a quanto offerto in gara, predisporre un Piano di Gestione della Qualità Ambientale (EQMP) per la fase costruttiva e quella precedente l'occupazione dell'edificio, al fine di minimizzare l'inquinamento dell'aria e il rumore durante la fase di costruzione, sulla base della norma UNI EN ISO 14001/96. Inoltre al fine del rispetto delle prescrizioni a) e b) del Decreto n. 2482 del 30.08.2010 di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, il Piano di Gestione dovrà prevedere che:

- le fasi di cantiere siano programmate in modo da non sovrapporsi ad altre attività analoghe che insistano in termini di traffico indotto sulla stessa viabilità;
- siano applicate per la gestione del cantiere tutte le cautele indicate a progetto, opportunamente integrate con elementi di difesa passiva (barriere).

5. Il Contraente Generale dovrà segnalare, nel Piano di Gestione della Qualità Ambientale, le figure dei responsabili che dovranno verificare il raggiungimento delle prestazioni ambientali ed in particolare dovrà identificare:

- Il Responsabile Ambientale del Cantiere;
- Il Responsabile per la Gestione dei Rifiuti.

6. Il Piano di Gestione della Qualità Ambientale dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- Modalità operative che consentano di ridurre al minimo l'inquinamento acustico, di polveri, ecc. in cantiere e nelle aree circostanti;

- Adeguata formazione alle maestranze in materia di rumore, polveri, gestione rifiuti, corpi idrici, suolo, sottosuolo;
- Valutazione di sistemi di carsharing/carpooling per i lavoratori;
- Utilizzo basi antivibranti per specifiche apparecchiature producenti vibrazioni;
- Verifica periodica dei livelli di rumore;
- Copertura cassoni dei mezzi;
- Utilizzo mezzi da scavo adeguati al contesto di lavoro;
- Periodica pulizia piazzali, aree di lavorazione e passaggio mezzi;
- Copertura con teli dei cumuli di terre, materiali da scavo e da reinterro;
- Limitazione della produzione di polveri da attività lavorative con sistemi quali bagnatura, aspirazione, battitura, utilizzo attrezzature ad acqua, ecc.;
- Utilizzo di teli antipolvere;
- Sorveglianza periodica da parte del Responsabile Gestione Ambientale;
- Piano di gestione dei rifiuti che preveda:
 - Organizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta dalle lavorazioni e/ o scarti in genere al fine di operare la raccolta differenziata degli stessi;
 - Container etichettati per la separazione dei materiali;
 - Modalità per la riduzione degli sfridi;
 - Identificazione di trasportatore qualificato;
 - Identificazione dei siti di conferimento dei materiali di risulta da avviare a smaltimento o recupero.
- Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione contenente:
 - L'identificazione di tutte le potenziali fonti di inquinamento generate dalle attività di costruzione quali: i fenomeni di erosione del suolo, di sedimentazione delle acque riceventi e la produzione di polveri che si possono ragionevolmente prevedere;
 - La descrizione delle pratiche che si intendono utilizzare per ridurre tutte le potenziali fonti di inquinamento.
- Piano delle demolizioni (qualora previste in appalto) che preveda di avviare a riutilizzo, recupero o riciclaggio almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi

generati durante la demolizione e contenga la verifica di ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica dovrà includere le seguenti operazioni:

- Individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- Stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- Stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- Stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

7. Il Contraente Generale è il produttore dei rifiuti (incluse eventuali demolizioni e materiali provenienti dagli scavi) derivanti dalla propria attività. I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER". Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'articolo 183 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

8. Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di lavoro. Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque. Al termine dei lavori ogni rifiuto dovrà essere rimosso. Il Contraente Generale è tenuto al corretto trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese.

9. Il Contraente Generale si impegna a fornire, su richiesta della D.L., dimostrazione del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

10 Il Contraente Generale è obbligato a conferire i rifiuti derivanti dalle demolizioni ad un impianto autorizzato al recupero e a presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei

Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.

11.E' onere del Contraente Generale eseguire l'accumulo provvisorio in area idonea interna all'area di cantiere del terreno proveniente dagli scavi e la successiva stesura nelle zone verdi lasciate libere dai fabbricati, con le modalità che verranno impartite dalla Stazione Appaltante.

12.E' onere del Contraente Generale l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori.

13. E' onere del Contraente Generale l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

14. E' onere del Contraente Generale, in sede di approvazione materiali, predisporre e fornire alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti ambientali derivanti dal progetto Esecutivo e dal Decreto 11 ottobre 2017 in vigore dal 6 novembre 2017, secondo le modalità definite dal Decreto stesso e dalle Specifiche Tecniche del presente Capitolato speciale, con particolare riguardo a:

- Permeabilità all'acqua (pavimentazioni esterne);
- Indice SRI (Solar Reflectance Index) per manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- Livello di emissione di VOC;
- Contenuto di riciclato;
- Riciclabilità e disassemblabilità;
- Contenuto di sostanze pericolose;
- Efficienza luminosa per apparecchi illuminanti.

15. Il Contraente Generale, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

Art. 75. Conformità agli standard sociali

1. Il Contraente Generale deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, il Contraente Generale è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle

informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere al Contraente Generale la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 28, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 76. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Contraente Generale e lo stesso ne risponde a tutti gli effetti di legge.

2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in nel cantiere oppure a sito di reimpiego o discarica, a cura e spese del Contraente Generale, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese del Contraente Generale, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, gli stessi rimarranno in proprietà dell'E.O. Galliera, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo successivo.

Art. 77. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il Contraente Generale è obbligato ad una rigorosa piena attuazione di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2021-151.0.0.-6 del 27.01.2021 "Approvazione dell'analisi di rischio relativa al 1° lotto dell'Ospedale Galliera". In attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo e comunque in conformità all'offerta.

2.I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004;
- g) coibenti termici ed acustici;
- h) laterizi;
- i) materiali per pavimentazioni e rivestimenti;
- l) profilati in alluminio e acciaio, acciaio d'armatura.

3.Il Contraente Generale è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. Il Contraente Generale deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 78. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura del Il Contraente Generale tutti gli adempimenti imposti dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova N. 2021-151.0.0.-6 del 27.01.2021 e successive disposizioni nonché tutti gli obblighi di legge in materia ivi compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Il Contraente Generale è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura del Contraente Generale il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura del contraente Generale gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 79. Oneri speciali a carico del Contraente Generale

1. Il Contraente Generale, oltre agli obblighi ed oneri generali e specifici riportati negli altri articoli del presente documento, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali. Il Contraente Generale, nel formulare l'offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo. Egli dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel presente documento devono essere rispettati rigorosamente, pertanto il Contraente dovrà fare

ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare al Contraente Generale ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali. Il Contraente Generale dovrà in particolare applicare e fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. in funzione del tempo e della località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano il Contraente Generale anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2.È inoltre fatto obbligo per il Contraente Generale di presentare, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

3.Al fine di ottenere un più diretto e coordinato controllo degli adempimenti contributivi sopra definiti, nell'interesse della Stazione Appaltante, che, in tale modo, rende più efficace e tempestiva l'azione dei suoi organi e nell'interesse del Contraente per una più veloce procedura di accertamento preliminare all'emissione dei certificati di pagamento, il Contraente Generale rinuncia alla facoltà di accentramento dei versamenti contributivi, obbligandosi ad aprire posizioni contributive specifiche INPS per l'appalto di cui trattasi presso gli Enti della Regione Liguria. Per quanto riguarda la posizione assicurativa INAIL, la denuncia dei relativi versamenti saranno effettuati dall'Appaltatore nella sede di provenienza.

4.Il Contraente Generale, inoltre, è tenuto a:

- Predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, l'elenco della mano d'opera in cantiere con l'individuazione della provincia di residenza e della Ditta di appartenenza;

- Rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. 37/08 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati;
- Predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere a pena del ritardo delle liquidazioni verso il Contraente generale degli importi afferenti le rate finali ed il prefinanziamento.

5. Per l'adempimento del comma 4 ed ai fini delle relative penali, inoltre, onere del Contraente Generale la predisposizione della documentazione inerente l'istanza di prevenzione incendi di cui al comma 2, dell'art. 16, del D.Lgs. 08/03/2006 n.139, presentata al Comando dei VV.F. da parte della Stazione Appaltante, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista in conformità al D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, ivi compreso l'incarico a professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della L. 818/84 e D.Lgs. 08/03/2006 n. 139. A titolo esemplificativo sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione della seguente documentazione:

- Modelli di dichiarazione/certificazione forniti dal produttore/venditore:
 - rapporti di prova/classificazione, dichiarazioni di conformità CE, documenti di trasporto per resistenza e reazione al fuoco;
 - dichiarazioni da concordare con la Direzione Lavori sulla base dei contenuti minimi obbligatori previsti nel modello "Ex Dich. Conf. – anno 2004" per sola reazione al fuoco.
- Modelli di dichiarazione/certificazione forniti dall'installatore:
 - dichiarazioni inerenti la corretta posa in opera da concordare con la Direzione Lavori sulla base dei contenuti minimi obbligatori previsti nei modelli "Ex Dich. Riv. Prot. – anno 2004" e "Ex Dich. Posa Opera – anno 2004" per resistenza e reazione al fuoco;
 - dichiarazioni di conformità impianti tecnici installati sulla base del Decreto 22/01/2008 n. 37 e ss.mm.ii. e modello "Dich. Imp. – anno 2008".
- Modelli di dichiarazione/certificazione forniti dal tecnico professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139:

- modelli “Cert. REI – anno 2018” inerenti la resistenza al fuoco con allegati relativi elaborati grafici, rapporti sperimentali e relazioni analitiche di calcolo, conformemente ai metodi certificativi utilizzati (tabellare, rif. D.M. 16/02/2007, sperimentale e analitico) in conformità al D.M. 04 maggio 1998 e Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 9515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008;
- modelli “Dich. Prod. – anno 2018”;
- modelli “Cert. Imp. – anno 2018” per impianti tecnici esistenti interessati dagli interventi di cui in appalto e privi di idonea certificazione di conformità ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37 e ss.mm.ii.;
- modelli “Dich. Imp” – anno 2018.

Si considerano pertanto inclusi nella fornitura a carico del Contraente Generale gli oneri conseguenti al reperimento ed alla stesura delle dichiarazioni di conformità e corretta posa degli elaborati grafici di supporto preliminari alla stesura di tutta la documentazione tecnica sopracitata senza derivazione di nuovi o maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione redatta e raccolta ai fini dell’ottenimento del C.P.I. risulta a firma e responsabilità professionale di tecnico antincendio abilitato ed iscritto negli elenchi

del M.I. ai sensi della L. 818/84 e D.Lgs. 08/03/2006 n. 139.

6. In aggiunta alle campionature previste al precedente art. 72, comma 6, del CSA il Contraente Generale ha l’obbligo della realizzazione in cantiere del campione completo in scala reale dei seguenti elementi:

- Facciate a cellula con integrati moduli apribili ad anta verso l’interno e brise soleil verticali esterni rivestiti in fibrocemento (facciata tipo A2) utilizzata per i due piani di degenza P4 e P5 - di altezza pari a 5m e larghezza pari ad almeno 4m, comprensivo di vetratura e telai;
- Facciata strutturale con vetro camera e montanti a scomparsa, per le facciate del piano P3 al di sotto degli sbalzi dei piani di degenza (facciata tipo B1) – di altezza pari all’interpiano e larghezza pari ad almeno 4m, comprensivo di vetratura e telai;
- Facciata a montanti e traversi con vetratura e schermo di protezione in lamiera metallica microforata di alluminio (tipologia A3) prevista sul fronte verso corso Mentana – di altezza pari all’interpiano e larghezza pari ad almeno 4m, comprensivo di vetratura e telai;

- Camera di degenza con relativo servizio igienico - comprensiva di finiture, serramenti e terminali impiantistici;
- Ambulatorio tipo - comprensivo di finiture, serramenti e terminali impiantistici
- Tratto di corridoio tipico della larghezza di almeno 180cm e lunghezza almeno 4m - comprensiva di finiture, serramenti e terminali impiantistici.

Le campionature si intendono compensate all'interno delle voci di elenco prezzi delle relative forniture previste in progetto.

7. Il Contraente Generale e ha l'onere di consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato (1% della fornitura per pavimenti, rivestimenti e controsoffitti modulari), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei. Inoltre dovranno essere consegnati i materiali per tinteggiature nella misura di almeno 15 (quindici) kg per smalti e vernici e 50 (cinquanta) litri per tinteggiature murali. Il Contraente Generale dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

8. E' onere del Contraente Generale, mediante operatori archeologici qualificati ai sensi dell'Allegato 2 al DM 244/2019, predisporre e concordare con la Competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, il Piano di indagine archeologica prescritto in sede di Conferenza dei Servizi. Sono altresì onere del Contraente l'attuazione di detto piano mediante scavo archeologico stratigrafico e l'assistenza archeologica agli scavi a cura di operatori archeologici operanti sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza, come previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 42/2004.

A tal fine è prevista, quale onere a carico dell'Appaltatore, la presenza in cantiere, per tutta la durata degli scavi stimata in 13 mesi, di una squadra di operatori archeologici aventi i requisiti di cui al titolo II, art. 5 comma 1 lett.a); art. 7; art. 8 commi 1 e 4 del D.M. 154/2017.

Gli archeologi presenti in cantiere per tutta la durata degli scavi, stimata in 13 mesi, dovranno essere dotati delle qualifiche di cui all'Allegato 2 al DM 244 del 20 maggio 2019. La squadra tipo dovrà essere composta come segue:

- n.1 operatore archeologico di 1° livello ai sensi dell'Allegato 2 al DM 244/2019
- n.1 operatore archeologico di 2° livello ai sensi dell'Allegato 2 al DM 244/2019

- n.2 operatori archeologici di 3° livello ai sensi dell'Allegato 2 al DM 244/2019

La suddetta squadra avrà i seguenti oneri, inclusi all'interno dell'importo di Appalto:

- assistenza archeologica continuativa agli scavi
- predisposizione e concordamento con la locale Soprintendenza del Piano delle attività archeologiche
- esecuzione degli scavi archeologici stratigrafici previsti dal Piano delle attività archeologiche
- esecuzione del post scavo.

Gli archeologi di I e II fascia avranno il compito di coordinare le operazioni di assistenza, che potranno essere affidate ad archeologi di III fascia, ed assumeranno la responsabilità di cantiere e di settore per le attività di scavo archeologico, garantendo la corretta documentazione delle evidenze, la corretta interpretazione dei dati e la loro elaborazione secondo lo standard della competente Soprintendenza (cfr. <https://soprintendenza.liguria.beniculturali.it/> NORME PER L'ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA DI SCAVO E LA CONSEGNA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI DI SCAVO ARCHEOLOGICO).

9. Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali di cui ai precedenti artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 costituiscono a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente valutati e computati ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 80. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura del Contraente Generale la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

2. In caso di risoluzione del contratto o di sua cessazione anticipata per qualunque altra ragione, il Contraente Generale è tenuto alla restituzione del cantiere entro giorni 10 dalla richiesta dell'Ente Ospedaliero.

Art. 81. Cartello di cantiere

1. Il Contraente Generale deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 82. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 83. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli artt. 46, commi 1 e 2, e 47.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del Contraente Generale, degli Affidatari diretti, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 84. Disciplina antimafia

1 Ferme restando le disposizioni previste nel Protocollo di legalità previsto nel presente appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per il Contraente Generale non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di Consorzio Stabile, di consorzio di Cooperative o di Imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Contraente, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art. 85. Protocollo di legalità

1. Il Contraente Generale, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Protocollo di legalità sottoscritto in sede di gara.

2. Detto protocollo costituisce parte integrante del presente CSA..

Art. 86. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Contraente Generale senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico del Contraente tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Contraente Generale e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

4. A carico del Contraente restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto di appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

6. Tutti i costi e le imposte relativi ai contratti relativi al trasferimento degli immobili a parziale pagamento del prezzo sono a carico del Contraente Generale.